Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 224 del 16 agosto 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 agosto 1982** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 47

LEGGE 17 giugno 1982, n. **557.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, e del protocollo addizionale, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976.

LEGGE 10 luglio 1982, n. **558.**

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento al paragrafo 3 dell'articolo XI della convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, adottato a Bonn il 22 giugno 1979.

LEGGE 10 luglio 1982, n. **559.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo recante emendamento all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, firmato a Roma il 27 agosto 1980.

LEGGE 10 luglio 1982, n. **560.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con protocollo e allegati, firmati a Bruxelles il 3 novembre 1980.

LEGGE 10 luglio 1982, n. **561.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Madrid il 1° dicembre 1980.

LEGGE 10 luglio 1982, n. **562.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980.

LEGGE 10 luglio 1982, n. **563.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica greca della protezione dell'ambiente marino del Mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979.

LEGGE 10 luglio 1982, n. **564.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con protocollo di modifica e scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980.

LEGGE 10 luglio 1982, n. **565.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 18 maggio 1979.

LEGGE 10 luglio 1982, n. **566.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 giugno 1982, n. 557.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, e del protocollo addizionale, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, ed il protocollo addizionale, adottati a Strasburgo rispettivamente il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'accordo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — FORMICA — ANDREATTA — MARCORA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

ACCORD EUROPEEN
sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires

Les Etats signataires du présent Accord, membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires ne sont disponibles qu'en quantité limitée;

Estimant qu'il est hautement souhaitable que, dans un esprit de solidarité européenne, les Etats membres se prêtent une assistance mutuelle en vue de la fourniture de ces réactifs si la nécessité s'en fait sentir;

Considérant que cette assistance mutuelle n'est possible que si les propriétés et l'emploi de ces réactifs pour la détermination des groupes tissulaires sont soumis à des règles établies en commun par les Etats membres et si l'importation de ces réactifs bénéficie des facilités et exemptions nécessaires,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

1. Aux fins d'application du présent Accord, les termes « réactifs pour la détermination des groupes tissulaires » désignent tous réactifs pour la détermination des groupes tissulaires d'origine humaine, animale, végétale ou autre.

2 Les dispositions des articles 2 à 6 du présent Accord s'appliquent également aux cellules de composition antigénique connue, utilisées pour l'étude des réactifs en question

Article 2

Les Parties Contractantes s'engagent, pour autant qu'elles disposent de réserves suffisantes pour leurs propres besoins, à mettre les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires à la disposition des autres Parties qui en ont besoin, sans autre rémunération que celle nécessaire au remboursement des frais de collecte, de préparation et de transport de ces substances ainsi que, s'il y a lieu, des frais d'achat de celles-ci.

Article 3

Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires sont mis à la disposition des autres Parties Contractantes sous les conditions qu'ils ne donneront lieu à aucun bénéfice et qu'ils seront utilisés uniquement à des fins médicales et scientifiques, à savoir non commerciales, et ne pourront être livrés qu'aux laboratoires désignés par les gouvernements intéressés conformément à l'article 6 du présent Accord

Article 4

1. *Les Parties Contractantes garantissent le respect des dispositions* telles qu'elles sont définies dans le Protocole au présent Accord

2 Elles se conformeront en outre aux règles auxquelles elles ont adhéré en matière de standardisation internationale dans ce domaine.

3. Tout envoi de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires sera accompagné d'un certificat attestant qu'il a été préparé en conformité avec les spécifications du Protocole Le certificat sera établi selon le modèle figurant à l'Annexe au Protocole.

4 Le protocole et son Annexe ont le caractère d'un arrangement administratif et pourront être modifiés ou complétés par les gouvernements des Parties au présent Accord.

Article 5

1 Les Parties Contractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d'exempter de tous droits d'importation les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires mis à leur disposition par les autres Parties.

2. Elles prendront également toutes mesures nécessaires pour assurer, par la voie la plus directe, la livraison rapide de ces substances aux destinataires visés à l'article 3 du présent Accord

Article 6

Les Parties Contractantes se communiqueront, par l'entremise du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, la liste des laboratoires de référence nationaux et/ou régionaux habilités à établir le certificat prévu a l'article 4 du présent Accord et à distribuer les réactifs de groupage tissulaire importés.

ARTICLE 7

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Parties par:

a la signature sans réserve de ratification ou d'acceptation, ou

b la signature sous réserve de ratification ou d'acceptation suivie de ratification ou d'acceptation

2 Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe

ARTICLE 8

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus Parties à l'Accord conformément aux dispositions de l'article 7

2 Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou d'acceptation ou le ratifiera ou l'acceptera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'acceptation.

ARTICLE 9

1. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil a y adhérer

2 L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt

ARTICLE 10

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Accord par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire designé dans cette déclaration aux conditions prévues par l'article 11 du présent Accord.

ARTICLE 11

1 Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général

ARTICLE 12

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:

a toute signature sans réserve de ratification ou d'acceptation;

b toute signature avec réserve de ratification ou d'acceptation;

c le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

d. toute date d'entrée en vigueur du présent Accord en application des dispositions de l'article 8,

e. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 10;

f. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11, et la date à laquelle la dénonciation prend effet;

g tout amendement ou complément au Protocole et à son Annexe aux termes du paragraphe 4 de l'article 4 du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord

Fait à Strasbourg, le 17 septembre 1974, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
JEAN BOUHA

Pour le Gouvernement de la République de Chypre
CONSTANTINOS PILAVACHI

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemàrk
with reservation in respect of ratification or acceptance
Strasbourg, 17 October 1974
FRODE L. G. SCHÖN

Pour le Gouvernement de la République française

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne
CARL-HEINZ LUEDERS

Pour le Gouvernement de la République islandaise

Pour le Gouvernement d'Irlande

Pour le Gouvernement de la République italienne
sous réserve de ratification ou d'acceptation
GHERARDO CORNAGGIA MEDICI

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
sous réserve de ratification ou d'acceptation
P. MERTZ

Pour le Gouvernement de Malte

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
CONSTANT WILHELM VAN BOETZELAER VAN ASPEREN

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse
sous réserve de ratification ou d'acceptation
ALFRED WACKER

Pour le Gouvernement de la République turque

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Pour la Communauté Economique Européenne
KLAUS PINGEL

PROTOCOLE A L'ACCORD

DISPOSITIONS GENERALES

1 — SPÉCIFICITÉ

A *Réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans les techniques de cytotoxicité sur lymphocytes*

Ces réactifs doivent, quand ils sont utilisés selon la technique recommandée per le producteur, réagir avec tous les lymphocytes dont on sait qu'ils contiennent le ou les antigènes correspondant à la ou aux specificités mentionnées sur l'étiquette. Ils ne doivent réagir aver aucune cellule dont on sait qu'elle ne contient pas cet antigène (ou ces antigènes).

Quand ces réactifs sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, il ne doit apparaître aucun phénomène sérologique gênant comme:

a un effet de prozone,

b une anticomplémentarité

B *Réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans une technique de fixation du complément sur plaquettes*

Ces réactifs doivent, quand ils sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, donner une fixation du complément avec toutes les plaquettes dont on sait qu'elles contiennent le ou les antigènes correspondant à la ou aux spécificités mentionnées sur l'étiquette. Ils ne doivent pas donner de fixation du complément avec des plaquettes dont on sait qu'elles ne contiennent pas cet antigène (ou ces antigènes)

Quand ces réactifs sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, il ne doit apparaître aucun phénomène sérologique gênant comme:

a un effet de prozone,

b une anticomplementarité

2 — ACTIVITÉ

A *Réactifs de groupage tissulaire utilisés dans les techniques de cytotoxicité sur lymphocytes*

On détermine le titre d'un tel réactif en procédant à de doubles dilutions successives du réactif étudié dans du sérum AB inactivé provenant d'un donneur négatif pour l'antigène (ou les antigènes) correspondant à l'anticorps (ou aux anticorps) contenu(s) dans le réactif En outre, le donneur ne doit pas avoir été immunisé contre les antigènes tissulaires, à la suite de transfusion, grossesse, etc. Chaque dilution est alors testée avec des lymphocytes connus pour contenir l'antigène (ou les antigènes) correspondant(s) dans le réactif, selon la technique recommandée par le producteur Le titre est la réciproque du chiffre représentant la plus forte dilution de sérum où une réaction nettement positive soit observée, la dilution étant calculée compte non tenu du volume de la suspension cellulaire ou de tout autre additif contenu dans le volume total

B *Réactifs de groupage tissulaires à utiliser dans une technique de fixation du complément sur plaquettes.*

On détermine le titre d'un tel réactif en procédant à de doubles dilutions successives du réactif étudié dans du sérum AB inactivé à 10% sur tampon de véronal Chaque sérum est ensuite testé avec des plaquettes connues pour contenir les antigènes homologues aux anticorps contenus dans le réactif, selon la technique recommandee par le producteur. Le titre est la réciproque du chiffre représentant la plus forte dilution de sérum où une réaction nettement positive est encore observée, la dilution étant calculée compte non tenu du volume de la suspension cellulaire ou de tout autre additif contenu dans le volume total.

Autres dispositions, pour les réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans les techniques de cytotoxicité sur lymphocytes et pour les réactifs à utiliser dans les techniques de fixation du complément sur plaquettes:

3 — CONSERVATION

Les réactifs de groupage tissulaire peuvent être conservés à l'état liquide ou sous forme déshydratée. Les réactifs liquides doivent être conservés à une température ne dépassant pas — 70°C et les réactifs déshydratés à une température ne dépassant pas +4°C.

Il faut éviter autant que possible de décongeler et de recongeler les réactifs pendant la période de stockage.

Les réactifs déshydratés doivent être conservés dans une atmosphère de gaz inerte ou sous vide dans le récipient où ils ont été déshydratés et qui doit être fermé de façon à éviter toute pénétration d'humidité. Un réactif déshydraté ne doit pas perdre plus de 0,5% de son poids quand on le teste en accentuant sa déshydratation au moyen de l'anhydride phosphoreux à une pression ne dépassant pas 0,02 mm de mercure pendant 24 heures.

Les réactifs doivent être préparés avec les précautions d'asepsie nécessaires et doivent être exempts de toute contamination bactériologique. Afin d'éviter l'apparition de bactéries, le producteur peut prescrire l'addition d'un antiseptique et/ou d'un antibiotique au réactif. Dans ces cas-là, le réactif doit continuer à remplir les conditions de spécificité et d'activité en présence de la substance ajoutée.

Il en va de même pour tout autre additif, par exemple les anticoagulants Les réactifs, après décongélation ou reconstitution, doivent être transparents et ne doivent contenir ni résidu, ni traces de coagulation, ni particules visibles.

4. — STABILITÉ ET DATE DE PÉREMPTION.

Tout réactif conservé dans les conditions de stockage appropriées, doit garder les propriétés requises pendant un an au moins.

La date de péremption d'un réactif à l'état liquide qui est portée sur l'étiquette ne doit pas être postérieure de plus d'un an à la date du dernier test d'activité satisfaisant. La durée de validité *peut être prolongée par périodes d'un an si l'on renouvelle* les tests d'activité.

La date de péremption des réactifs sous forme déshydratée qui est portée sur l'étiquette doit être conforme aux conclusions tirées des expériences de stabilité.

5. — PRÉPARATION ET VOLUME PAR ÉCHANTILLON.

Les réactifs de groupage tissulaire seront préparés et répartis *de telle façon que les réactifs contenus dans un récipient* permettent d'effectuer, outre les tests avec les cellules inconnues, des tests avec des cellules de contrôle positif et négatif.

Le volume contenu dans un récipient sera tel que, le cas échéant, on pourra l'employer pour effectuer les tests d'activité *appropriés décrits* dans le *présent* Protocole.

6. — CONSIGNATION DES RÉSULTATS ET ÉCHANTILLONS.

Le laboratoire producteur doit consigner par écrit toutes les opérations relatives à la production et au contrôle des réactifs de groupage sanguin. Il doit conserver des échantillons appropriés de tous les réactifs qu'il a produits jusqu'à ce que l'on puisse raisonnablement supposer que le lot n'est plus utilisé.

7. — EXPÉDITION.

Les réactifs congelés doivent être expédiés de façon à rester congelés jusqu'à leur arrivée. Il faut prendre les précautions nécessaires en vue d'éviter que les réactifs ne soient inactivés par la pénétration de CO_2. Les réactifs déshydratés peuvent être expédiés aux températures ambientes.

8. — ETIQUETTES, NOTICES ET CERTIFICATS.

Deux étiquettes, imprimées l'une en anglais et l'autre en français en noir sur papier blanc, seront fixées sur chaque récipient définitif; elles contiendront les renseignements suivants:

a. le nom et l'adresse du producteur;

b. le nom du réactif tel qu'il figure dans le titre de la spécification en question;

c. le nom et la quantité d'antiseptique et/ou d'antibiotique ou la mention de l'absence de ces substances;

d. la dose ou, si *le réactif est déshydraté, la dose et la composition* du liquide nécessaire à sa reconstitution;

e. la date de péremption;

f. le numéro du lot;

g. les conditions d'emmagasinage;

h. les résultats de l'épreuve HB-Ag.

En outre, ces étiquettes ou les étiquettes apposées sur le carton contenant plusieurs récipients définitifs, ou la notice accompagnant les récipients, contiendront les renseignements suivants:

a. le nom et l'adresse complets du producteur;

b. le nom du réactif tel qu'il figure dans le titre de la spécification en question,

c. la dose ou, si le réactif est déshydraté, la dose et la composition du liquide nécessaire à sa reconstitution;

d. la date du dernier test d'activité;

e. la date de péremption (le cas échéant);

f. le numéro du lot;

g. une description appropriée du mode d'emploi recommandé par le producteur;

h. les conditions de stockage des ampoules non ouvertes et les précautions à prendre après leur ouverture;

i. la composition exacte, y compris, le cas échéant, les antiseptiques et/ou les antibiotiques;

j. la mention du fait que le produit contient ou ne contient pas des matériaux d'origine humaine.

Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Accord et de l'Annexe au présent Protocole. Des exemples d'étiquette et de notice sont joints au présent Protocole.

DISPOSITIONS PARTICULIERES *

* A compléter selon l'article 4, paragraphe 4, de l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.

EXEMPLE D'ETIQUETTE
EXAMPLE OF LABEL

CONSEIL DE L'EUROPE
COUNCIL OF EUROPE

Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires

European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents

1. Nom et adresse du producteur	1. Name and adress of the producer
2. Réactif pour groupage tissulaire anti HL-A	2. Tissue-typing reagent anti HL-A
3. 1 ml	3. 1 ml
ou Reconstituer avec 1 ml d'eau distillée	or To be reconstituted with 1 ml of distilled water
4. Date du dernier contrôle d'activité	4. Date of last potency test
5. Date de péremption	5. Expiry date
6. Numéro du lot	6. Batch number
7. Technique à utiliser: lymphocytotoxicité NIH	7. Technique to be used: NIH Lymphocytotoxicity
8. A conserver à— ... (temp., etc.)	8. To be stored at— ... (temp. etc.)
9. Composition	9. Composition
10. Le réactif contient du sérum humain	10. The reagent contains human serum

Cette étiquette sera placée sur le colis renfermant plusieurs récipients définits.
This label must be attached to a container enclosing several final containers.

EXEMPLE DE NOTICE
EXAMPLE OF LEAFLET

CONSEIL DE L'EUROPE
COUNCIL OF EUROPE

Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires

European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents

1	Laboratoire national de référence de groupage tissulaire 1 Main Street, Metropolis, Westland	1	National Tissue-Typing Reference Laboratory, 1 Main Street, Metropolis, Westland
2	Réactif pour groupage tissulaire anti HL-A I	2	Tissue-typing reagent anti HL-A I
3	N_3Na 0 1 g% solution a été ajouté	3	N_3Na 0 1 g% solution is added
4	1 ml	4	1 ml
ou	Reconstituer avec 1 ml d'eau distillée	or	To be reconstituted with 1 ml of distilled water
5	Date de péremption de 5 décembre 1975	5	Expiry date 5 December 1975
6	Numéro du lot n° 7257	6	Batch number No 7257
7	A conserver à —70°C	7	To be stored at —70°C
8	Résultat du test pour dépister le HB-Ag: negatif	8	Result of the test for HB-Ag negative

Cette notice sera fixée sur chaque récipient définitif
This leaflet must be affixed to each final container.

ANNEXE AU PROTOCOLE
ANNEX TO THE PROTOCOL

CONSEIL DE L'EUROPE
COUNCIL OF EUROPE

Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires

European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents

Certificat
(*Article 4*)
Certificate

A NE PAS DETACHER DE L'ENVOI
NOT TO BE SEPARATED FROM THE SHIPMENT

19

(lieu) (date)
(*place*) (*date*)

Nombre de colis Number of packages	Le soussigné déclare que l'envoi spécifié en marge .... The undersigned certifies that the shipment specified in the margin .... préparé sous la responsabilité de .... prepared under the responsibility of ....
.... Désignation Marked	organisme visé à l'article 6 de l'Accord, est conforme aux spécifications .... du Protocole à l'Accord et qu'il peut être délivré immédiatement .... au destinataire (nom et lieu)
N° des lots Batch No	one of the bodies referred to in Article 6 of the Agreement, is in .... conformity with the specifications of the Protocol to the Agreement .... and can be delivered immediately to the consignee (name and place) ....

(cachet) (signature) (titre)
(stamp) (signature) (title)

PROTOCOLE ADDITIONNEL

à l'accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (ci-après dénommé « l'Accord ») et du présent Protocole additionnel,

Vu les dispositions de l'article 5, paragraphe 1 de l'Accord, aux termes duquel « les Parties Contractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d'exempter de tous droits d'importation les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires mis à leur disposition par les autres Parties »;

Considérant qu'en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l'engagement d'accorder cette exemption relève de la compétence de ladite Communauté qui dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l'a instituée;

Considérant dès lors que pour les besoins de l'application de l'article 5, paragraphe 1 de l'Accord, il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie Contractante à l'Accord,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie Contractante à l'Accord par la signature de celui-ci

Article 2

Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Etats signataires de l'Accord qui peuvent devenir Parties au Protocole additionnel en suivant la procédure prévue à l'article 7 de l'Accord.

Article 3

Aucun Etat ne peut devenir Partie Contractante à l'Accord sans devenir en même temps Partie Contractante au présent Protocole additionnel, qui fait partie intégrante de l'Accord

ARTICLE 4.

Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur en même temps que l'Accord.

ARTICLE 5.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à la Communauté Economique Européenne:

a. toute signature du présent Protocole additionnel;

b. le dépôt de tout instrument de ratification ou d'acceptation;

c. la date d'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 24 juin 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:
JEAN BOUHA

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:
CONSTANTINOS PILAVACHI

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:
Subject to ratification
P. VON DER HUDE

Pour le Gouvernement de la République française:

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:
CARL-HEINZ LUEDERS

Pour le Gouvernement de la République hellénique:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne:
sous réserve de ratification ou d'acceptation
GHERARDO CORNAGGIA MEDICI

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
PAUL MERTZ

Pour le Gouvernement de Malte:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
CONSTANT WILHELM VAN BOETZELAER VAN ASPEREN

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse:
ALFRED WACKER

Pour le Gouvernement de la République turque:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

ACCORDO EUROPEO

sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali

Gli Stati firmatari del presente Accordo, membri del Consiglio d'Europa,

Considerando che i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali sono disponibili soltanto in quantità limitata;

Considerando che, in uno spirito di solidarietà europea, è vivamente auspicabile che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza nella fornitura di tali reagenti qualora se ne presenti la necessità;

Considerando che questa reciproca assistenza è possibile soltanto se le caratteristiche e l'impiego dei reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali sono soggetti a norme concordate tra gli Stati membri e se l'importazione dei medesimi beneficia delle necessarie agevolazioni ed esenzioni,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, l'espressione « reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali » designa tutti i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali di origine umana, animale, vegetale o altra.

2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del presente Accordo si applicano anche alle cellule di composizione antigenica nota, impiegate nello studio dei reagenti di cui trattasi.

ARTICOLO 2.

Le Parti contraenti, sempreché dispongano di riserve sufficienti per il proprio fabbisogno, si impegnano a fornire i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali alle altre parti che ne abbiano necessità, senza richiedere alcun compenso, salvo quello necessario per il rimborso delle spese di raccolta, di preparazione e di trasporto di tali sostanze, nonché, se del caso, delle spese d'acquisto delle medesime.

ARTICOLO 3.

I reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali sono messi a disposizione delle altre Parti contraenti a condizione che non diano luogo ad alcun profitto e siano utilizzati soltanto a fini medici e scientifici, vale a dire non commerciali, e potranno essere consegnati soltanto ai laboratori designati dai governi interessati in conformità dell'articolo 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 4.

1. Le Parti contraenti garantiscono l'osservanza delle disposizioni definite nel Protocollo del presente Accordo.

2. Inoltre, esse si conformeranno alle norme cui hanno aderito in materia di standardizzazione internazionale in questo campo.

3. Ogni spedizione di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali sarà corredata da un certificato comprovante che la spedizione stessa è stata predisposta in conformità di quanto specificato nel Protocollo. Il certificato sarà compilato secondo il modello riportato nell'allegato al Protocollo.

4. Il protocollo ed il relativo allegato costituiscono un accordo amministrativo e potranno essere modificati o completati dai governi delle Parti contraenti del presente Accordo.

ARTICOLO 5.

1. Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie al fine di esentare da ogni diritto all'importazione i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali messi a loro disposizione dalle altre Parti.

2. Esse prenderanno altresì tutte le misure necessarie per garantire per la via più diretta la rapida consegna di queste sostanze ai destinatari di cui all'articolo 3 del presente Accordo.

ARTICOLO 6.

Per il tramite del Segretario generale del Consiglio d'Europa, le Parti contraenti si comunicheranno l'elenco dei laboratori di riferimento nazionali e/o regionali autorizzati a rilasciare il certificato previsto dall'articolo 4 del presente Accordo ed a distribuire i reagenti per la classificazione tessutale importati.

ARTICOLO 7.

1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono divenire Parti contraenti mediante:

a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure

b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione seguita da ratifica o accettazione.

2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 8.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio saranno divenuti Parti dell'Accordo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 7.

2. Per gli Stati membri che firmeranno l'Accordo in seguito, senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure che lo ratificheranno o lo accetteranno, l'Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.

ARTICOLO 9.

1. Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare gli Stati non membri del Consiglio ad aderirvi.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa di uno strumento d'adesione che prenderà effetto un mese dopo la data del deposito stesso.

ARTICOLO 10.

1. All'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, ciascuna Parte contraente può designare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Accordo.

2. All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento, ciascuna Parte contraente può, previa dichiarazione trasmessa al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Accordo a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o per il quale essa sia autorizzata a sottoscrivere impegni.

3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo precedente potrà essere revocata, in ordine a qualsiasi territorio designato nella stessa, secondo le condizioni previste all'articolo 11 del presente Accordo.

ARTICOLO 11.

1. Ciascuna Parte contraente può, per quanto la riguarda, denunciare il presente Accordo mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

ARTICOLO 12.

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito all'Accordo:

a) le firme senza riserva di ratifica o di accettazione;

b) le firme con riserva di ratifica o di accettazione;

c) il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;

d) le date di entrata in vigore del presente Accordo in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8;

e) le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dei *paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10;*

f) le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 e la data a decorrere dalla quale prende effetto la denuncia;

g) ogni modifica o aggiunta al Protocollo ed al suo allegato ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 4 del presente Accordo.

In fede di quanto sopra, i firmatari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Strasburgo, il 17 settembre 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme).

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO

DISPOSIZIONI GENERALI

1 SPECIFICITÀ.

A. *Reagenti per la classificazione tessutale da impiegare nelle tecniche di citotossicità su linfociti.*

Se impiegati secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante, questi reagenti devono reagire con tutti i linfociti noti per contenere l'antigene o gli antigeni corrispondenti alla o alle specificità indicate sull'etichetta. Essi non devono reagire con nessuna cellula nota per non contenere tale antigene (o tali antigeni).

Se i reagenti sono impiegati secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante, non deve verificarsi alcun fenomeno sierologico di interferenza, quale, ad esempio:

a) un effetto di prozona;

b) una anticomplementarità.

B. *Reagenti per la classificazione tessutale da impiegare in una tecnica di fissazione del complemento su piastrine.*

Se impiegati secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante, questi reagenti devono dare una fissazione del complemento con tutte le piastrine note per contenere l'antigene o gli antigeni corrispondenti alla o alle specificità indicate sull'etichetta. Essi non devono dare fissazione del complemento con piastrine note per non contenere tale antigene (o tali antigeni).

Se i reagenti sono impiegati secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante, non deve verificarsi alcun fenomeno sierologico di interferenza, quale, ad esempio:

a) un effetto di prozona;

b) una anticomplementarità.

2 ATTIVITÀ.

A. *Reagenti per la classificazione tessutale impiegati nelle tecniche di citotossicità su linfociti.*

Il titolo dei reagenti di questo tipo si determina procedendo a duplici diluzioni successive del reagente studiato in siero AB inattivato proveniente da un donatore negativo all'antigene (o agli antigeni) corrispondente (i) all'anticorpo (o agli anticorpi) contenuto (i) nel reagente stesso. Inoltre, il donatore non deve essere stato immunizzato contro gli antigeni tessutali a seguito di trasfu-

sioni, gravidanza, ecc. Ogni diluzione viene quindi verificata con *linfociti noti per contenere* l'antigene (o gli antigeni) corrispondente (i) nel reagente, secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante. Il titolo è il reciproco del valore che rappresenta la massima diluzione del siero in cui si osservi una reazione nettamente positiva, ove la diluzione è calcolata senza tener conto del volume della sospensione cellulare o *di qualsiasi altro additivo* contenuto nel volume totale.

B. *Reagenti per la classificazione tessutale da impiegare nelle tecniche di fissazione del complemento su piastrine.*

Il titolo di un reagente di questo tipo si determina procedendo a duplici diluzioni successive del reagente studiato in siero AB inattivato al 10 per cento su tampone veronal. Ogni siero viene quindi analizzato con piastrine note per contenere gli antigeni omologhi agli anticorpi contenuti nel reagente, secondo la tecnica raccomandata dal fabbricante. Il titolo è il reciproco del valore che costituisce la massima diluzione del siero in cui si osservi ancora una reazione nettamente positiva, la diluzione essendo calcolata senza tener conto del volume della sospensione cellulare o di *qualsiasi altro additivo contenuto* nel volume totale.

Altre disposizioni per i reagenti per la classificazione tessutale da impiegare nelle tecniche di citotossicità su linfociti e per i reagenti da impiegare nelle tecniche di fissazione del complemento su piastrine:

3 CONSERVAZIONE.

I reagenti per la classificazione tessutale possono essere conservati allo stato liquido o in forma disidratata. I reagenti liquidi devono essere conservati ad una temperatura che non superi — 70 °C ed i reagenti disidratati ad una temperatura che non superi + 4 °C.

Per quanto possibile, occorre evitare di scongelare e ricongelare i reagenti nel periodo di stoccaggio.

I reagenti disidratati devono essere conservati in un'atmosfera di gas inerte o sotto vuoto nel recipiente in cui sono stati disidratati e che dev'essere chiuso in modo da evitare qualsiasi penetrazione di umidità. Un reagente disidratato non deve perdere più dello 0,5 per cento del suo peso quando viene analizzato accentuandone la disidratazione per mezzo dell'anidride fosforosa ad una pressione non superiore a 0,02 mm di mercurio per 24 ore.

I reagenti devono essere preparati con le necessarie precauzioni di asepsi e devono essere esenti da qualsiasi contaminazione batteriologica. Per evitare la comparsa di batteri, il fabbricante può prescrivere che al reagente venga aggiunto un antisettico e/o un antibiotico. In questi casi, in presenza della sostanza aggiuntiva, il reagente deve continuare a soddisfare le condizioni di specificità e di attività.

Ciò vale anche per qualsiasi altro additivo, ad esempio gli anti coagulanti. I reagenti, dopo essere stati scongelati o ricostituiti, devono essere trasparenti e non devono contenere né residui né tracce di coagulazione, né tanto meno particelle visibili.

4 STABILITÀ E DATA DI SCADENZA.

Ogni reagente conservato in adeguate condizioni di stoccaggio deve mantenere le proprietà richieste per almeno un anno.

La data di scadenza di un reagente allo stato liquido indicata sull'etichetta non può prolungarsi oltre un anno dalla data dell'ultima prova soddisfacente di attività. La durata di validità può essere prolungata per ulteriori periodi di un anno, qualora vengano ripetute le prove di attività.

La data di scadenza dei reagenti in forma disidratata che figura sull'etichetta deve essere conforme alle conclusioni tratte dalle prove di stabilità.

5 PREPARAZIONE E VOLUME PER CAMPIONE.

I reagenti per la classificazione tessutale saranno preparati e suddivisi in modo che i reagenti contenuti in un recipiente consentano di effettuare, *oltre alle prove* con le cellule *sconosciute*, anche prove con cellule di controllo positivo e negativo.

Il volume contenuto in un recipiente sarà tale da poter essere eventualmente utilizzato per effettuare gli appropriati *tests* d'attività descritti nel presente Protocollo.

6 REGISTRAZIONE DEI RISULTATI E CAMPIONI.

Il laboratorio di produzione deve registrare per iscritto tutte le fasi relative alla produzione e al controllo dei reagenti per la classificazione tessutale. Esso deve altresì conservare adeguati campioni di tutti i reagenti prodotti fino a che ci siano valide ragioni di ritenere che la partita non è più utilizzata.

7 SPEDIZIONE.

I reagenti congelati devono essere spediti in modo da rimanere congelati sino all'arrivo. Occorre prendere le precauzioni necessarie per evitare che i reagenti siano inattivati per penetrazione di CO_2. I reagenti disidratati possono essere spediti alle temperature ambiente.

8 ETICHETTE, FOGLI ILLUSTRATIVI E CERTIFICATI.

Su ciascun contenitore definitivo saranno applicate due etichette, stampate in nero su carta bianca, una in inglese ed una in francese, che conterranno le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo del fabbricante;

b) nome del reagente quale figura nel titolo della specificazione in oggetto;

c) nome e quantità di antisettico e/o di antibiotico, se presenti, oppure menzione di assenza dei medesimi;

d) dose o, se il reagente è disidratato, dose e composizione del liquido necessario alla sua ricostituzione;

e) data di scadenza;

f) numero della partita;

g) condizioni di immagazzinaggio;

h) risultati della prova HE-Ag.

Inoltre, su queste etichette o su quelle apposte sulla scatola di cartone contenente più recipienti definitivi, oppure sul foglio illustrativo che accompagna i recipienti figureranno le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo del fabbricante;

b) nome del reagente quale figura nel titolo della specificazione in oggetto;

c) dose, oppure, se il reagente è disidratato, dose e composizione del liquido necessario per la sua ricostituzione;

d) data dell'ultima prova di attività;

e) data di scadenza (se del caso);

f) numero della partita;

g) una descrizione chiara delle istruzioni per l'uso raccomandate dal fabbricante;

h) le condizioni di stoccaggio delle fiale non aperte e le precauzioni da adottare dopo l'apertura delle medesime;

i) la composizione esatta, ivi compresi, eventualmente, gli antisettici e/o gli antibiotici;

j) l'indicazione che il prodotto contiene o non contiene materiali di origine umana.

Ogni invio deve essere corredato da un certificato in conformità delle disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo e dell'allegato al presente Protocollo. Al presente Protocollo è allegato il *fac-simile* di un'etichetta e di un foglio illustrativo.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI (*)

(*) Da completare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali.

FAC-SIMILE DI ETICHETTA

CONSIGLIO D'EUROPA

Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali.

1. Nome e indirizzo del fabbricante.
2. Reagente per la classificazione tessutale anti HL-A.
3. 1 ml.
   oppure
4. Data dell'ultimo controllo di attività.
5. Data di scadenza.
6. Numero della partita.
7. Tecnica da impiegare: linfocito-tossicità NIH.
8. Da conservare a .... (temper., ecc.).
9. Composizione.
10. Il reagente contiene siero umano.

Questa etichetta sarà apposta sull'imballaggio contenente più recipienti definitivi.

FAC-SIMILE DI FOGLIO ILLUSTRATIVO

CONSIGLIO D'EUROPA.

Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali.

1. Laboratorio nazionale di riferimento per la classificazione tessutale 1 Main Street, Metropolis, Westland.
2. Reagente per la classificazione tessutale anti HL-A I.
3. È stata aggiunta una soluzione di N_3Na 0,1 g per cento.
4. 1 ml.

   oppure, ricostituire con 1 ml di acqua distillata.
5. Data di scadenza: 5 dicembre 1975.
6. Numero della partita: n. 7257.
7. Da conservare a – 70 °C.
8. Risultato della prova per individuare HB-Ag: negativo.

Questo foglio illustrativo sarà fissato su ciascun recipiente definitivo.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO

CONSIGLIO D'EUROPA

Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali.

Certificato
Da non staccare dall'invio:

.... 19.....
(luogo) (data)

Numero di colli — Io sottoscritto dichiaro che l'invio specificato a margine ....

....

.... — preparato sotto la responsabilità di ....

.... — ....

Designazione

....
....

N. delle partite — organismo di cui all'articolo 6 dell'Accordo, è conforme alle specificazioni del Protocollo all'Accordo e può essere consegnato immediatamente al destinatario (nome e indirizzo) ....

.... — ....

.... — ....

....

....

.... — ....

.... — (timbro) (firma) (titolo)

....
....

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

all'Accordo europeo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali

Gli stati firmatari dell'Accordo sullo scambio di reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali, qui di seguito denominato « Accordo »,

CONFORMEMENTE alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 dell'Accordo, ai termini del quale le Parti contraenti prendono le misure necessarie al fine di esonerare da qualsiasi dazio all'importazione i reagenti per la classificazione dei gruppi tessutali messi a loro disposizione dalle altre Parti;

CONSIDERANDO che, per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità economica europea, l'impegno di accordare tale esenzione è di competenza della citata Comunità, che dispone al riguardo dei poteri necessari in virtù del Trattato che l'ha istituita;

CONSIDERANDO quindi che, per l'applicazione dell'articolo 5 paragrafo 1 dell'Accordo, è necessario che la Comunità economica europea possa essere Parte contraente dell'Accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1.

La Comunità economica europea può diventare Parte contraente dell'Accordo mediante firma dello stesso.

ARTICOLO 2.

Il presente Protocollo addizionale è aperto alla firma degli Stati firmatari dell'Accordo, che possono diventare Parti del Protocollo addizionale seguendo la procedura di cui all'articolo 7 dell'Accordo.

ARTICOLO 3.

Nessuno stato può diventare Parte contraente dell'Accordo senza diventare, nello stesso tempo, Parte contraente del presente Protocollo addizionale, che fa parte integrante dell'Accordo.

ARTICOLO 4.

Il presente Protocollo addizionale entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo.

ARTICOLO 5.

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed alla Comunità economica europea:

a) ogni firma del presente Protocollo addizionale;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica o d'accettazione;

c) la data d'entrata in vigore del presente Protocollo addizionale.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 24 giugno 1976, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

(*Seguono le firme*)

LEGGE 10 luglio 1982, n. 558.

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento al paragrafo 3 dell'articolo XI della convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, adottato a Bonn il 22 giugno 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento al paragrafo 3 dell'articolo XI della convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, adottato a Bonn il 22 giugno 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVII della convenzione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge riguardante il contributo italiano al Segretariato internazionale di cui all'articolo XII della convenzione, valutato, per il biennio 1980-1981, in lire trenta milioni, si fa fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

All'onere di lire trenta milioni per l'esercizio finanziario 1982 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del citato stato di previsione per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — DARIDA — ANDREATTA — FORMICA — BARTOLOMEI —MARCORA — CAPRIA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Conformément à l'Article XVII de la Convention sur le commerce international des especes de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington, D.C, le 3 mars 1973, une session extraordinaire de la Conférence des Parties a été convoquée à Bonn (République fédérale d'Allemagne), le 22 juin 1979.

Les Parties suivantes étaient représentées: Afrique du Sud, Allemagne (République fédérale d'), Botswana, Canada, Chili, Costa Rica, Danemark, Equateur, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Inde, Kenya, Nigéria, Norvège, Panama, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Suède, Suisse, Union des Républiques socialistes soviétiques et Zaïre.

A la majorité requise des deux tiers des Parties présentes et votantes, la Conférence des Parties a adopté l'amendement à la Convention suivant:

les mots « , et adopter des dispositions financières » doivent être ajoutés à la fin de l'alinea *a*), du paragraphe 3 de l'Article XI de la Convention

Bonn, le 22 juin 1979

PETER H SAND
Secrétaire général

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione del 3 marzo 1973.

EMENDAMENTO

In conformità all'articolo XVII della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, è stata convocata a Bonn (Repubblica federale di Germania), il 22 giugno 1979, una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti.

Erano rappresentate le seguenti Parti: Africa del Sud, Botswana, Canada, Cile, Costarica, Danimarca, Equatore, Egitto, Finlandia, Francia, Germania (Repubblica federale di), India, Kenya, Nigeria, Norvegia, Panama, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Senegal, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, URSS e Zaire.

Alla maggioranza richiesta dei due terzi delle Parti presenti e votanti, la Conferenza delle Parti ha adottato il seguente emendamento alla Convenzione:

le parole « , e adottare le disposizioni finanziarie » devono essere aggiunte alla fine dell'alinea *a*), del paragrafo 3 dell'articolo XI della Convenzione.

Bonn, 22 giugno 1979

Il Segretario Generale
PETER H SAND

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 10 luglio 1982, n. 559.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo recante emendamento all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, firmato a Roma il 27 agosto 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo recante emendamento all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera, firmato a Roma il 27 agosto 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 2 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — FORMICA — ANDREATTA — BALZAMO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

ACCORDO

recante emendamento all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera

La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, al fine di adattare l'accordo del 29 marzo 1974 sulla regolamentazione del transito ferroviario di frontiera alle mutate esigenze del traffico ferroviario, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

L'articolo 2, par 2, punto 2 è modificato come segue

« 2 nella stazione di Arnoldstein

verifica tècnica per la direttrice nord sud e

transito contabile merci »

ARTICOLO 2

(1) Il presente accordo sarà ratificato Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Vienna

(2) L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica

Fatto a Roma il 27 agosto 1980 in due originali, nelle lingue italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede

Per la Repubblica Italiana	*Per la Repubblica d'Austria*
Aristide Gunnella	Heinz Laube

ABKOMMEN

zur Änderung des Abkommens zwischen der Italienischen Republik und der Republik Österreich vom 29 März 1974 über die Regelung des Grenzüberganges der Eisenbahn

Die Italienische Republik und die Republik Österreich sind, in der Absicht, das Abkommen über die Regelung des Grenzüberganges der Eisenbahnen den veränderten Erfordernissen des grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehrs anzupassen, wie folgt übereingekommen:

ARTIKEL I

Artikel 2 Absatz 2 Ziffer 2 hat zu lauten

« 2 im Bahnhof Arnoldstein

die technische Untersuchung für die Nord-Südrichtung

sowie den Übergangsabrechnungsdienst für Güter »

ARTIKEL II

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation Die Ratifikationsurkunden werden in Wien ausgetausch werden

(2) Das Abkommen tritt mit dem ersten Tag des dritten Monats nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft

Geschehen zu Rom, am 27 August 1980, in doppelter Urschrift in italienischer und deutscher Sprache, wobei jeweils beide Texte authentisch sind

Für die Italienische Republik	*Für die Republik Österreich*
Aristide Gunnella	Heinz Laube

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 10 luglio 1982, n. 560.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con protocollo e allegati, firmati a Bruxelles il 3 novembre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con protocollo e allegati, firmata a Bruxelles il 3 novembre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in confomità all'articolo 22 della convenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ROGNONI — DARIDA — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENZIONE

fra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini

IL GOVERNO ITALIANO

e

IL GOVERNO BELGA

Desiderosi di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare dei loro cittadini che abbiano l'obbligo di prestare detto servizio sia in Italia che in Belgio,

Prendendo in considerazione i princìpi enunciati dalla Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963;

Hanno deciso di concludere una Convenzione, a tale effetto nominando per loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica italiana

Sen. Libero DELLA BRIOTTA, *Sottosegretario di Stato agli* Affari esteri,

S. M. il Re del Belgio

On Charles-Ferdinand NOTHOMB, Ministro degli Affari esteri,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri di cui hanno riscontrato la buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti

ARTICOLO 1

Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato qui appresso:

a) con l'espressione « doppio cittadino » si intende ogni persona che possegga contemporaneamente le cittadinanze italiana e belga, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;

b) con l'espressione « servizio militare » si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio o *prestazione considerati* come equivalenti dalla legislazione dello Stato ove questi servizi o prestazioni vengano adempiuti;

c) con l'espressione « residenza abituale » si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino, tenendo conto del centro dei suoi legami e delle sue occupazioni.

Qualora, in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente, il doppio cittadino avesse la sua residenza abituale in ambedue gli *Stati contraenti*, le *Autorità competenti* degli Stati contraenti risolveranno la questione per via diplomatica, di comune accordo, fondandosi sui seguenti princìpi:

1) il doppio cittadino sarà considerato avere la propria residenza abituale nello Stato contraente in cui si trova il luogo di abitazione permanente suo e della propria famiglia;

2) se il conflitto di residenza abituale non può essere risolto in base al criterio di cui sopra tale residenza verrà stabilita in base alla maggior durata della residenza stessa nei 12 mesi che precedono la data in cui il doppio cittadino ha compiuto 18 *anni di età*

ARTICOLO 2

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ai cittadini di ciascuno dei due Stati che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e belga, secondo le leggi in vigore *in ciascuno* dei due Stati.

ARTICOLO 3

1 Il doppio cittadino è tenuto a soddisfare gli obblighi del servizio *militare nei* confronti di uno solo degli Stati contraenti

2 I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti che non *siano in possesso* della doppia cittadinanza sono tenuti a soddisfare i propri obblighi militari nei confronti del solo Stato di cui posseggono la cittadinanza. Tuttavia, se essi hanno già soddisfatto i propri obblighi di servizio militare nei confronti di uno dei due Stati, alle condizioni previste dalla legge di tale Stato prima del mutamento *di cittadinanza, saranno* considerati come se avessero soddisfatto i medesimi obblighi nei confronti dell'altro Stato.

Queste disposizioni si applicano altresì ai cittadini di uno dei due Stati che hanno acquistato la cittadinanza dell'altro Stato prima della *data di entrata in vigore della presente* Convenzione.

Articolo 4

1. Il doppio cittadino sarà soggetto agli obblighi del servizio militare nello Stato contraente sul territorio del quale ha la propria residenza abituale all'età di 18 anni Tale residenza sarà accertata mediante la presentazione di una dichiarazione conforme all'allegato Modulo A, sottoscritta in triplice esemplare dinanzi all'Autorità competente dello Stato di detta residenza.

Un esemplare di tale dichiarazione sarà rimesso alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato ove il doppio cittadino non è tenuto a prestare il servizio militare.

2. Colui che divenga doppio cittadino dopo aver compiuto 18 anni di età e che a quel momento non abbia ancora soddisfatto gli obblighi del servizio militare nell'uno o nell'altro dei due Stati sarà tenuto a soddisfare tali obblighi in quello Stato ove aveva la residenza abituale al momento dell'acquisto della seconda cittadinanza.

Tale residenza abituale sarà attestata secondo la procedura prevista al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Il doppio cittadino che all'età di 18 anni ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato terzo ha la facoltà di scegliere quello degli Stati contraenti nel quale egli intende essere sottoposto agli obblighi del servizio militare.

A tal fine egli sottoscrivera, al più presto, in triplice esemplare una dichiarazione conforme all'allegato Modulo B, dinanzi alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato ove egli intende sottoporsi agli obblighi del servizio militare, tale Autorità trasmetterà questi documenti alle Autorità competenti dei due Stati

Articolo 6

Il doppio cittadino ha la facoltà, prima della data prevista per la sua incorporazione, di sottoporsi agli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati sotto forma di un arruolamento volontario per una durata totale ed effettiva tale che, in base alla legislazione in vigore in tale Stato, valga come assolvimento del servizio militare.

Il suo arruolamento sarà attestato nei confronti dello Stato dove, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione, avrebbe dovuto normalmente soddisfare i propri obblighi del servizio militare, mediante la presentazione di un certificato conforme all'allegato Modulo C.

Articolo 7

Qualora il doppio cittadino non si sia avvalso in tempo utile dei benefici della presente Convenzione ed abbia ricevuto l'ordine di chiamata alle armi:

sia dall'Autorità competente dello Stato nel quale non è tenuto a prestare il servizio militare in base alle disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione,

sia, per quanto riguarda il doppio cittadino di cui all'articolo 5 della Convenzione, dello Stato nel quale non intende prestare il servizio militare,

egli dovrà restituire alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato che lo ha emanato il predetto ordine entro 15 giorni dal suo ricevimento e, in ogni caso, prima della data prevista per la sua incorporazione. Dovrà inoltre allegare una dichiarazione conforme, a seconda dei casi, al Modulo A o al Modulo B

Articolo 8

Le Autorità che hanno emesso gli ordini di chiamata alle armi, dopo aver ricevuto e verificato i documenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, procederanno all'annullamento di quell'ordine che fosse stato indebitamente emesso e ne daranno notizia all'Autorità giudiziaria competente ad estinguere i procedimenti che fossero stati eventualmente iniziati nei confronti degli interessati a causa della non esecuzione dell'ordine

Articolo 9

1. Il doppio cittadino che avrà soddisfatto, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, gli obblighi del servizio militare ai quali egli è sottoposto dalla legislazione di uno dei due Stati, sarà considerato come aver soddisfatto gli stessi obblighi nei confronti dell'altro Stato.

2 Il doppio cittadino che ha acquisito la seconda cittadinanza dopo aver soddisfatto gli obblighi del servizio militare nei confronti dello Stato di cui già possedeva la cittadinanza, sarà considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altro Stato

Articolo 10

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 della presente Convenzione, il doppio cittadino che sarà stato esentato, dispensato o esonerato dal compimento degli obblighi del servizio

militare nello Stato dove egli li deve assolvere conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente Convenzione, sarà considerato come se avesse soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altro Stato contraente.

ARTICOLO 11

Durante l'adempimento degli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati, in seguito ad ordine di chiamata o di arruolamento volontario, il doppio cittadino è considerato in situazione regolare nei riguardi della legislazione dell'altro Stato.

ARTICOLO 12

1. Il doppio cittadino che abbia adempiuto ai propri obblighi del servizio militare di leva in uno dei due Stati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sarà sottoposto in questo Stato agli obblighi del militare in congedo che esso Stato prevede per i propri cittadini.

2 Tuttavia, chi abbia trasferito la propria residenza abituale nello Stato contraente in cui non ha assolto gli obblighi del servizio militare di leva, sarà sottoposto agli obblighi del militare in congedo previsti da quest'ultimo Stato. Tale disposizione non è applicabile agli Ufficiali di complemento posti nella riserva, i quali resteranno soggetti agli obblighi militari nello Stato dove hanno prestato servizio militare obbligatorio.

ARTICOLO 13

1 In caso di mobilitazione, ciascuno dei due Stati può richiamare soltanto i doppi cittadini che hanno la residenza abituale sul proprio territorio e quelli che, avendo soddisfatto gli obblighi del servizio militare secondo la propria legislazione, risiedono in uno Stato terzo

Tuttavia gli Ufficiali di complemento posti nella riserva resteranno a disposizione dello Stato nelle cui Forze Armate hanno adempiuto agli obblighi del servizio militare, qualunque sia lo Stato ove abbiano stabilito la propria residenza

2 Il doppio cittadino che abbia risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati sarà considerato in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato

ARTICOLO 14

Il doppio cittadino che non abbia soddisfatto gli obblighi del servizio militare sarà segnalato alle autorità competenti dell'altro Stato dalle autorità dello Stato dove egli prestava o avrebbe dovuto prestare il servizio. Colui che si sia sottratto ai propri obblighi sarà escluso dai benefici della presente Convenzione

ARTICOLO 15

Il doppio cittadino che perda una delle due cittadinanze conserva i benefici delle disposizioni della presente Convenzione che gli siano state applicate.

Egli cessa per il futuro di beneficiare della Convenzione e sarà soggetto soltanto alla legislazione dello Stato di cui ha conservato la cittadinanza

ARTICOLO 16

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la condizione giuridica degli interessati per quanto riguarda la cittadinanza

ARTICOLO 17

1. I formulari di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione potranno essere modificati, di comune accordo, a mezzo di scambio di lettere.

2 I documenti emessi in conformità agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione, così come, eventualmente, gli altri documenti che dovessero essere presentati ai fini della sua applicazione, saranno esenti da legalizzazione o dalla « apostille ».

ARTICOLO 18

Le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti si consulteranno per la via diplomatica, per la messa a punto delle modalità di applicazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 19

Le due Parti contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficoltà che potessero derivare dall'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 20

Il doppio cittadino che, anteriormente alla entrata in vigore della presente Convenzione, abbia soddisfatto gli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati sarà considerato come aver soddisfatto questi stessi obblighi nell'altro Stato.

Articolo 21.

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarla e tale denuncia avrà effetto 6 mesi dopo la data della notifica all'altra Parte.

In caso di denuncia della presente Convenzione, il doppio cittadino conserverà i benefici delle disposizioni che gli siano state applicate.

Articolo 22

La presente Convenzione sarà ratificata Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Brusselle, il 3 novembre 1980, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, francese e neerlandese, i testi in ciascuna di tali lingue facenti egualmente fede.

Per il Governo italiano	*Per il Governo belga*
Libero Della Briotta	Charles-Ferdinand Nothomb

PROTOCOLLO

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio relativa al servizio militare dei doppi cittadini firmata a Brusselle il 3 novembre 1980 qualora il doppio cittadino desideri tuttavia sottoporsi agli obblighi del servizio militare nello Stato contraente sul territorio del quale non ha la residenza abituale, egli dovrà sottoscrivere, in triplice esemplare, una dichiarazione conforme al Modulo X annesso al presente Protocollo dinanzi all'Autorità competente dello Stato dove risiede. Un esemplare di tale dichiarazione è trasmesso alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dell'altro Stato.

Le altre disposizioni della Convenzione saranno applicate al doppio cittadino che abbia effettuato la dichiarazione di cui sopra.

Tale dichiarazione è senza effetto se, in conseguenza di tale opzione, il doppio cittadino sia dispensato dal servizio militare per il solo fatto del luogo della sua residenza abituale.

2. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta entro i 6 mesi dal compimento del 18° anno di età o dalla data di acquisizione della seconda cittadinanza.

3 Il presente Protocollo costituisce parte integrante della sopra citata Convenzione ed è soggetto alle disposizioni di quest'ultima relative alla ratifica, alla denuncia e alla modifica dei moduli.

Fatto a Brusselle, il 3 novembre 1980, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, francese e neerlandese, i testi in ciascuna di tali lingue facenti egualmente fede.

Per il Governo italiano:	*Per il Governo belga*
Libero Della Briotta	Charles-Ferdinand Nothomb

MODÈLE A
MODULO A
MODEL A
FORMULAR A

DECLARATION DE RESIDENCE
DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
VERKLARING VAN VERBLIJFPLAATS
WOHNSITZERKLÄRUNG

(art 4 de la Convention belgo-italienne du 1980 relative au service militaire des double-nationaux)

(articolo 4 della Convenzione italo-belga del 1980 relativa al servizio militare dei doppi cittadini)

(art 4 van de Belgisch-Italiaanse Overeenkomst van 1980 betreffende de militaire dienst van de bipatriden)

(art 4 des italienisch-belgischen Abkommen vom 1980 ueber den Militaerdienst der Doppelstaatsangehoerigen)

Je soussigné (1)

Il sottoscritto (1)

Ik *ondergetekende* (1)

Der Unterzeichnere (1)

residant au moment de la déclaration a (2)

residente al momento della dichiarazione in (2)

verblijvende op het ogenblik van deze verklaring te (2)

bei Abgabe der Erklärung wohnaft in (2)

né à — le
nato a . .. — il ..
geboren te — op
geboren in — am

fils de — né à
figlio di — nato a . . ..
zoon van — geboren te
Sohn des — geboren in

et de — née à
e di . — nata a . . ..
en van — geboren te
und der — geboren in

possédant concurremment les nationalités belge et italienne, déclare avoir eu ma résidence habituelle

contemporaneamente in possesso della cittadinanza italiana e belga, dichiara di aver risieduto abitualmente

bezittende en de Belgische en de Italiaanse nationaliteit, verklaar *mijn gewone verblijfplaats te hebben gehad*

gleichzeitig im Besitz der italienischen und belgischen Staatsangehörigkeit, erklärt hiermit, dass er seinen gewöhnlichen Wohnsitz hatte,

— à l'âge de 18 ans à (3) (*)
— al compimento del 18° anno di età in (3) (*)
— op de leeftijd van 18 jaar te (3) (*)
— bei Vollendung des 18 Lebensjahres in (3) (*)

— au moment de l'acquisition de ma seconde nationalité à (3) (*)
— al momento dell'acquisizione della mia seconda cittadinanza in (3) (*)
— op het ogenblik waarop ik mijn tweede nationaliteit heb verworven te (3) (*)
— im Moment der Erwerbung der 2 Staatsangehörigkeit in (3) (*)

Fait à , le
Fatto a , il
Gedaan te , de
Ort Datum

Signature
Firma
Handtekening
Unterschrift

J'atteste que le déclarant (1)

Attesto che il dichiarante (1)

Ik bevestig dat de declarant (1)

Ich bescheinige, dass der Erklärende (1)

identifié (4)

identificato (4)

geïdentificeerd (4)

identifiziert durch (4)

après avoir été averti quant aux responsabilités pénales d'une déclaration mensongère, a fait et souscrit la déclaration ci-dessus

ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, reso e sottoscritto la suestesa dichiarazione.

na te zijn gewaarschuwd voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een valse aangifte, bovenvermelde verklaring heeft afgelegd en ondertekend

die obenstehende Erklärung vor mir abgegeben und unterzeichnet hat, nachdem er über die strafrechdiche Verantwortlichkeit bei der Abgabe einer falschen Erklärung informiert worden ist

(Lieu et date)

(Luogo e data)

(Plaats en datum)

(Ort und Datum)

(5)

(6)

(Sceau)

(Timbro dell'Ufficio)

(Zegel)

(Siegel)

Le (7) ...
atteste que le prénommé est inscrit sur les listes de milice en vue de son appel ultérieur dans les forces armées (3) ...
... conformément aux dispositions de la Convention belgo-italienne du 1980 ...
...
(Lieu et date) ...
(5) Le
(6)

(Sceau)

Il (7) ...
attesta che il sopracitato è iscritto nelle liste di leva ed è sottoposto agli obblighi militari in (3) ...
... conformemente alle disposizioni della Convenzione italo belga del ... 1980 ...
...
(Luogo e data) ...
(5) Il
(6)

(Timbro dell'Ufficio)

De (7) ...
bevestigt dat de voornoemde is ingeschreven op de militielijsten met het oog op zijn latere oproeping bij de strijdkrachten van (3)
...
ingevolge de bepalingen van de Belgisch-Italiaanse Overeenkomst van ... 1980 ... ...
...
(Plaats en datum) ...
(5) de
(6)

(Zegel)

(7) ...
bescheinigt hiermit, dass der Obengenannte, gemäss den Bestimmungen des italienisch-belgischen Abkommens vom ...
1980 ..., in den Wehrpflichtigenlistenwehrerfassungen eingetragen ist und der Militärpflicht in (3) ... ...
... unterworfen ist
(Ort und datum) ...
(5)
(6)

(Siegel)

MODÈLE B
MODULO B
MODEL B
FORMULAR B

DECLARATION D'OPTION
DICHIARAZIONE DI OPZIONE
VERKLARING VAN KEUZE
OPTIONSERKLAERUNG

(art 5 de la Convention belgo-italienne du 1980 relative au service militaire des double-nationaux)

(articolo 5 della Convenzione italo-belga del 1980 relativa al servizio militare dei doppi cittadini)

(art 5 van de Belgisch-Italiaanse Overeenkomst van 1980 betreffende de militaire dienst van de bipatriden)

(art 5 des italienisch belgischen Abkommen vom 1980 ueber den Militaerdienst der Doppelstaatsangehoerigen)

Je soussigné (1)

Il sottoscritto (1)

Ik ondergetekende (1)

Der Unterzeichnete (1)

résidant au moment de la déclaration à

residente al momento della dichiarazione in

verblijvende op het ogenblik van deze verklaring te

bei der Ausstellung der Erklarung wohnhaft in

né à le

nato a il

geboren te de

geboren in am

---

(1) Nom et prénoms
Cognome e Nome
Naam en voornamen.
Familienname und Vorname

(1) Nom et prénoms
(2) Adresse complete
(3) Belgique ou Italie
(4) Mode d'identification: document d identité et ses éléments; à défaut, nom des témoins et éléments de leurs documents d'identité ou connaissance directe.
(5) Titre de l'officier public et entre parenthèses ses nom et prénoms
(6) Signature de l'officier public
(7) Désignation de l'Autorité.
(*) Rayer la mention inutile

(1) Cognome e nome
(2) Indirizzo completo
(3) Italia o Belgio
(4) Modalità di identificazione tipo del documento di identità ed estremi, ovvero *generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità,* ovvero conoscenza diretta.
(5) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.
(6) Firma del pubblico ufficiale
(7) Indicazione dell'Autorità
(*) Cancellare la dizione inutile

(1) Naam en voornamen
(2) Volledig adres
(3) België of Italie.
(4) Identificering: identiteitsstukken met de gegevens ervan; bij gebrek hieraan, de naam van de getuigen en gegevens van hun identiteitsstukken of direkte kennis.
(5) Titel van de openbare ambtenaar en tussen haakjes zijn naam en voornaam
(6) Handtekening van de overheid
(7) Vermelding van de Overheid
(*) Het overbodige schrappen

(1) Familienname und Vorname
(2) Vollständige Adresse
(3) Italien oder Belgien
(4) Identifizierungsmittel Art des Personalausweises und Hauptdaten oder Personalien der Zeugen und deren Identitätsausweisdaten oder persönlicher Bekannter.
(5) Zuständiger Beamter, zwischen Klammern Personalienangaben
(6) Vollständige Unterschrift des Beamten
(7) Behörde.
(*) Unzutreffendes durchzustreichen

fils de — né à
figlio di — nato a
zoon van — geboren
Sohn des — geboren in

de nationalité
cittadino
van — nationaliteit
Staatsangehörigkeit

et de — née à
e di — nata a
en van — geboren te
und der — geboren in

de nationalité
cittadina
van — nationaliteit
Staatsangehörigkeit

inscrit sur les listes de milice
iscritto nelle liste di leva
ingeschreven op de militielijsten
eingetragen in den Wehrpflichtigen-listen

en Belgique à
in Belgio a
in België te
in Belgien in
en Italie à
in Italia a
in Italië te
in Italien in

possédant concurremment les nationalités belge et italienne, déclare avoir eu ma résidence habituelle à l'âge de 18 ans à

contemporaneamente in possesso della cittadinanza italiana e belga, dichiara di aver risieduto abitualmente, al compimento del 18° anno di età in

bezittende én de Belgische én de Italiaanse nationaliteit, verklaar op de leeftijd van 18 jaar mijn gewone verblijfplaats te hebben gehad te

gleichzeitig in Besitz der italienischen und belgischen Staatsangehörigkeit, erklärt hiermit einen gewöhnlichen Wohnsitz bei Vollendung des 18 Lebensjahres in

et vouloir me soumettre aux obligations de service militaire prévues par la loi (2) ....

e di voler essere sottoposto agli obblighi del *servizio militare* previsti dalla legge (2) ....

en mij te willen onderwerpen aan de militieverplichtingen voorgeschreven door de (2) .... wet

gehabt zu haben und sich der von dem (2) ....
Gesetz vorgesehenen Militärpflicht unterwerfen zu wollen

Je reconnais avoir l'obligation de signaler mes éventuels changements de résidence a l'autorité diplomatique ou consulaire de l'Etat pour lequel j'ai opté.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che è tenuto a segnalare all'autorità diplomatica o consolare dello Stato per il quale ha optato i suoi eventuali cambiamenti di residenza.

Ik erken dat het mijn plicht is mijn eventuele verblijfsveranderingen mede te delen aan de diplomatieke of consulaire overheid van de Staat waarvoor ik heb gekozen.

Der Unterzeichnete erklärt, dass ihm die Pflicht bekannt ist, seine weiteren Wohnsitzänderungen der diplomatischen oder konsularischen Vertretung des Staates, für den er optiert hat, mitteilen zu müssen.

Fait à , le
Fatto a , il
Geddan te , de
Ort Datum

Signature
Firma:
Handtekening
Unterschrift:

Visa de l'autorité diplomatique ou consulaire devant laquelle la déclaration est souscrite.

Visto dell'autorità diplomatica o consolare dinanzi alla quale la dichiarazione è sottoscritta.

Visum van de diplomatieke of consulaire overheid ten overstaan waarvan de verklaring is ondertekend

Sichtvermerk der zuständigen diplomatischen oder konsularischen Behörde, vor der die Erklärung abgegeben wurde.

---

(2) Belge ou Italienne
Italiana o belga.
Belgische of Italiaanse
Italienischen oder Belgischen

MODÈLE C
MODULO C.
MODEL C
FORMULAR C

CERTIFICAT DE POSITION MILITAIRE
CERTIFICATO DI POSIZIONE MILITARE
GETUIGSCHRIFT VAN MILITAIRE TOESTAND
BESCHEINIGUNG UEBER DIE WEHRPFLICHTSTELLUNG

(prévu par la Convention belgo-italienne du 1980 relative au service militaire des double-nationaux)

(previsto dalla Convenzione italo-belga del 1980 relativa al servizio militare dei doppi cittadini)

(voorgeschreven bij de Belgisch-Italiaanse Overeenkomst van 1980 betreffende de militaire dienst van de bipatriden)

(gemäss dem italienisch-belgischen Abkommen vom 1980 ueber den Militaerdienst der Doppelstaatsangehoerigen)

Le (1)

Il (1)

De (1)

(1)

certifie que le nommé (2)

certifica che il Sig (2)

bevestigt dat de genaamde (2)

bescheinigt hiermit, dass Herr (2)

a accompli les obligations de service militaire prévues par la loi (3) .. ..

ha assolto gli obblighi di servizio previsti dalla legge (3)

de bij de (3) ... . wet voorgeschreven militaire verplichtingen heeft vervuld

die vom (3) . . Gesetz vorgesehene Wehrpflicht erfüllt hat

a été incorporé en tant que volontaire dans les Forces Armées (4) ....

è stato incorporato come volontario nelle Forze Armate (4) .....

als vrijwilliger bij de (4) strijdkrachten is ingelijfd

in dem (4) . ... Heer als Freiwilliger eingegliedert worden ist

Fait à , le

Fatto a , il

Gedaan te , de

Ort Datum

(5)

---

(1) Désignation de l'Autorité qui a rédigé le certificat
(2) Nom et prénoms, date et lieu de naissance.
(1) *Indicazione dell'Autorità che ha redatto il certificato*
(2) Cognome e nome.
(1) Aanduiding van de overheid die het getuigschrift heeft opgemaakt
(2) Naam en voornamen, geboortedatum en plaats.
(1) Bezeichnung der Behorde, welche die Bescheinigung ausstellte
(2) Familienname und Vorname, Ort und Datum der Geburt.

(3) Belge ou Italienne
(4) Belges ou Italiennes.
(5) Signature et sceau de l'Autorité qui a établi le certificat
(3) Italiana o Belga.
(4) Italiane o belghe.
(5) Firma e timbro dell'Autorità che ha emesso il certificato
(3) Belgische of Italiaanse
(4) Belgische of Italiaanse
(5) Handtekening en zegel van de overheid die het getuigschrift heeft opgemaakt.
(3) Italianischen oder belgischen
(3) Italianischen oder belgischen
(5) Unterschrift und Siegel der Behörde, welche die Bescheinigung ausstellte

MODÈLE X
MODULO X
MODEL X
FORMULAR X

DECLARATION D'OPTION
DICHIARAZIONE DI OPZIONE
VERKLARING VAN KEUZE
OPTIONSERKLAERUNG

(pour les double-nationaux résidant en Belgique ou en Italie)

(per i doppi cittadini che hanno la residenza abituale in Italia o in Belgio)

(voor de bipatriden die in België of in Italië verblijven)

(für die Doppelstaatsangehörigen, deren gewöhnlicher Wohnsitz in **Italien oder in Belgien ist)**

Je soussigné (1)
Il sottoscritto (1)
Ik ondergetekende (1)
Der Unterzeichnete (1)

résidant a
residente in
verblijvende te
wohnhaft in

né a le
nato a il
geboren te de
geboren in am

(1) **Nom et prénoms**
(1) **Cognome e nome**
(1) **Naam en voornamen**
(1) **Familienname und Vorname**

fils de né a
figlio di nato a
zoon van geboren te
Sohn des geboren in

de nationalité
cittadino
van nationaliteit
Staatsangehörigkeit

et de née à
e di **nata a**
en van geboren te
und der geboren in

de nationalité
cittadina
van nationaliteit
Staatsangehörigkeit

inscrit sul les listes de milice
inscritto nelle liste di leva
ingeschreven op de militielijsten
eingestragen in den Wehrpflichtigenlisten

en Italie a
in Italia a
in Italië te
in Italien in

en Belgique à
in Belgio a
in België te
in Belgien in

possédant concurremment les nationalités belge et italienne, déclare vouloir me soumettre aux obligations de service militaire en (2) conformément à la faculté prévue au point 1

(2) Belgique ou Italie
(2) Italia o Belgio.
(2) België of Italië.
(2) Italien oder Belgien

du Protocole relatif au libre choix annexé à la Convention belgo-italienne du 1980

in possesso contemporaneamente della cittadinanza italiana e belga, dichiara di volersi sottoporre agli obblighi del servizio militare in (2) . . . . conformemente alla facoltà prevista al punto 1 del Protocollo relativo alla libera scelta, annesso alla Convenzione italo-belga del 1980

bezittende én de Belgische én de Italiaanse nationaliteit, verklaar mij te willen onderwerpen aan de militaire verplichtingen in (2) . ... ingevolge de keuze bedoeld in punt 1 van het Protocol betreffende de vrije keuze dat gevoegd is bij de Belgisch-Italiaanse Overeenkomst van 1980

gleichzeitig in Besitz der italienischen und belgischen Staatsangehörigkeit, erklärt hiermit sich der Wehrpflicht in (2) .... unterwerfen zu wollen, gemàss des im Punkt 1 des Protokolls vorgesehenen Rechtes (Anlage zum italianisch-belgischen Abkommen vom .... 1980) einer freien Wahl

Je reconnais avoir *pris* connaissance des dispositions de cette Convention et du Protocole selon lesquelles l'option résultant de la présente déclaration ne peut avoir d'effet que si elle est souscrite endéans les six mois qui suivent soit l'âge de 18 ans soit la date de l'acquisition de la seconde nationalité et que si en conséquence de cette option le double-national n'est pas dispensé du service militaire du seul fait du lieu de sa résidence habituelle.

Riconosce di aver preso conoscenza delle disposizioni di detta Convenzione e del Protocollo, in base alle quali l'opzione di cui alla presente dichiarazione produce effetti solo nel caso che essa sia sottoscritta entro sei mesi dal compimento del 18° anno di età o dall'acquisizione della seconda cittadinanza e se, in conseguenza di tale *opzione, il doppio cittadino non sia dispensato dal servizio militare* per il solo fatto del luogo della sua residenza abituale.

Ik erken kennis te hebben genomen van de bepalingen van die Overeenkomst en van het Protocol volgens welke de uit deze verklaring voortvloeiende keuze slechts uitwerking kan hebben indien zij wordt ondertekend binnen zes maanden volgende hetzij op de leeftijd van 18 jaar hetzij op de datum dat de tweede nationaliteit wordt verworven en indien de bipatride ingevolge die keuze niet wordt vrijgelaten van de militaire dienst door het feit alleen van zijn gewone verblijfplaats.

Der *Unterzeichnete* erklärt *die* Bestimmungen dieses Abkommens zur kenntnis genomen zu haben, nach denen die hier abgegebene Optionsverklärung seine Wirkung erhält nur wenn sie binnen sechs Monate nach der Vollendung des 18 Lebensjahres oder nach der Erwerbung der 2. Staatsangehörigkeit, in Folge dieser Option, nicht von dem Militärdienst befreit wird allein aufgrund des Ortes seines gewöhnlichen Wohnsitzes

Fait à , le

Fatto a , il

Geddan te , de

Ort , Datum

Signature

Firma

Handtekening

Unterschrift

Visa de l'autorité compétente devant laquelle la déclaration est souscrite

Visto dell'autorità competente davanti a cui viene sottoscritta la dichiarazione

Visum van de bevoegde overheid ten overstaan waarvan de verklaring is ondertekend.

Sichtvermerk der zuständigen Behörde, vor der die Erklärung unterzeichnet wird

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

(2) Belgique ou Italie
(2) Italia o Belgio.
(2) België of Italië.
(2) Italien oder Belgien

LEGGE 10 luglio 1982, n. **561.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Madrid il 1° dicembre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di mutua assistenza amministrativa tra l'Italia e la Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali, firmato a Madrid il 1° dicembre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 20 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — DARIDA — FORMICA — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

ACCORDO

di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Spagna:

considerato che le violazioni delle leggi doganali pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi paesi;

convinti che la lotta contro tali violazioni può essere effettivamente realizzata mediante una stretta cooperazione tra le due Amministrazioni doganali;

tenuta presente la Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;

hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO 1

Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si prestano mutua assistenza, nei modi e alle condizioni previsti dal presente Accordo, allo scopo di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle rispettive legislazioni doganali

ARTICOLO 2

Ai fini del presente Accordo si intendono

a) per « Legislazione doganale » l'insieme delle norme legislative e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali all'importazione, all'esportazione, al transito, al movimento delle merci, dei capitali o dei mezzi di pagamento, ai depositi doganali concernenti sia la riscossione, la restituzione o la garanzia dei dazi doganali o degli altri diritti sia le misure di proibizione, di restrizione o di controllo, ivi comprese quelle concernenti le disposizioni valutarie.

Nella Repubblica italiana l'espressione « dazi doganali » comprende anche i prelievi, le restituzioni e tutti gli altri diritti, alla importazione o all'esportazione, creati in applicazione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;

b) per « Amministrazioni doganali » le Amministrazioni competenti ad applicare le disposizioni previste al precedente punto *a*);

c) per « violazione » qualsiasi violazione o tentativo di violazione alla legislazione di cui al precedente punto *a*).

ARTICOLO 3

1) Le Amministrazioni doganali delle parti contraenti si comunicano, a richiesta, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione o di esportazione, specialmente quelle che sono di natura tale da facilitare la determinazione del valore in dogana e della specie tariffaria della merce.

Tuttavia, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 7 del presente Accordo, le informazioni saranno fornite spontaneamente, sia nel caso di traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, sia in qualsiasi altro caso che possa comportare grave pericolo per l'economia dell'altro paese.

2) L'Amministrazione interpellata se non dispone delle informazioni richieste, fa svolgere indagini nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel proprio paese in materia di percezione di dazi doganali e di altri diritti di importazione e di esportazione.

ARTICOLO 4

Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si scambiano le liste di merci che sono note come costituenti oggetto, all'importazione, all'esportazione o in transito, di traffico in violazione alle rispettive legislazioni doganali.

ARTICOLO 5

L'Amministrazione doganale di ciascuna delle due Parti contraenti esercita, di propria iniziativa o a richiesta, e per quanto possibile, una speciale sorveglianza nella zona di azione del proprio servizio:

a) sui movimenti e più particolarmente sull'entrata e l'uscita dal proprio territorio di persone sospette di commettere professionalmente o abitualmente violazioni alle disposizioni doganali dell'altra Parte contraente;

b) sui luoghi in cui siano stati creati depositi anormali di merci che facciano supporre che tali depositi non abbiano altro scopo che quello di alimentare un traffico in violazione alla legislazione doganale dell'altra Parte contraente;

c) sui movimenti delle merci e dei mezzi valutari che l'altra Parte contraente abbia segnalato quale oggetto di un importante

traffico verso il suo territorio in violazione alla propria legislazione doganale;

d) sui veicoli, sui natanti e sugli aeromobili sospetti di essere utilizzati per commettere violazioni alla legislazione doganale dell'altra Parte contraente;

e) sulle autovetture di sospetta provenienza furtiva

ARTICOLO 6

Le Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti si forniscono scambievolmente, a richiesta, ogni certificazione comprovante che le merci esportate da uno verso l'altro Stato sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.

ARTICOLO 7

1) L'Amministrazione doganale di una Parte contraente comunica all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente, di iniziativa o a richiesta, sotto forma di relazioni, processi verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispone relative ad operazioni scoperte o progettate che costituiscano o sembrino costituire violazione alla legislazione doganale di questa ultima Parte.

2) Qualora l'Amministrazione doganale di una Parte contraente constati esportazioni a destinazione dell'altra Parte contraente di merci riprese nelle liste di cui all'articolo 4, in misura tale che sembrino costituire pericolo di grave pregiudizio per l'economia dell'altra Parte contraente, ne informa subito e di iniziativa l'Amministrazione doganale di quest'ultima Parte.

ARTICOLO 8

L'Amministrazione doganale di ciascuna Parte contraente comunica all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente ogni informazione che può essere utile circa le violazioni alla legislazione doganale, e, in particolare, i nuovi mezzi e sistemi usati per commetterla; trasmette copie o estratti dei rapporti elaborati dai propri servizi di ricerca relativi ai particolari procedimenti adoperati.

ARTICOLO 9

Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti adottano disposizioni affinché i loro servizi di ricerca mantengano rapporti diretti allo scopo di facilitare, mediante lo scambio di informazioni, la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni alla legislazione doganale dei rispettivi paesi.

ARTICOLO 10

1) I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione doganale di una delle Parti contraenti possono, con il consenso dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente ed ai fini delle indagini su una violazione doganale specifica, raccogliere negli uffici di questa ultima Amministrazione ogni informazione risultante dalle scritture, dai registri e dagli altri documenti tenuti da tali uffici per l'applicazione delle leggi doganali Detti funzionari sono autorizzati a prendere copie di tali scritture, registri e documenti.

2) L'Amministrazione doganale di ciascuna Parte contraente può autorizzare che i propri agenti depongano, nei limiti dell'autorizzazione, come testimoni o esperti nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, riguardanti materia doganale, instaurati nello Stato dell'altra Parte contraente

ARTICOLO 11

1) A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui è rivolta tale richiesta, fa procedere a tutte le indagini ufficiali e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per violazione alla legislazione doganale, di testimoni o di esperti. Essa comunica i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.

2) Si procede a tali indagini nel quadro delle leggi e regolamenti applicabili nello Stato cui la richiesta è rivolta

ARTICOLO 12

1) Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti possono utilizzare nei procedimenti civili, penali ed amministrativi le informazioni ed i documenti ottenuti in conformità del presente Accordo, nei limiti e alle condizioni stabilite dal rispettivo ordinamento giuridico nazionale.

2) A richiesta dell'altra Parte contraente i documenti saranno forniti, ove occorra, autenticati dai funzionari dell'Amministrazione doganale a tal fine designati.

ARTICOLO 13

A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui sia stata rivolta la richiesta, notifica agli interessati o fa loro notificare per mezzo delle autorità competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Stato, tutti gli atti e le decisioni emanati dalle autorità amministrative, concernenti l'applicazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 14

Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso di spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, tranne quelle che riguardano le indennità versate agli agenti di cui all'articolo 10, punto 2), che sono a carico dello Stato o della parte privata che ha chiesto la citazione come testimoni o esperti.

ARTICOLO 15

1) Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dal presente Accordo nel caso che tale assistenza sia pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dello Stato.

2) Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato

ARTICOLO 16

1) Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ottenuti sono considerati di carattere riservato e possono essere utilizzati unicamente ai fini del presente Accordo.

Possono essere comunicati ad organi diversi da quelli che devono utilizzarli a tali fini, solo se l'autorità che li ha forniti lo consenta esplicitamente e sempre che la legislazione propria dell'autorità che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione

2) Le richieste, le informazioni, le perizie e le altre comunicazioni, di cui l'Amministrazione doganale di una Parte contraente dispone in virtù del presente Accordo, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di tale Parte, ai documenti o alle informazioni aventi la stessa natura.

ARTICOLO 17

Nessuna richiesta di assistenza può essere formulata se l'Amministrazione doganale della Parte richiedente non è in grado, nel caso inverso, di fornire l'assistenza richiesta.

ARTICOLO 18

L'assistenza prevista dal presente Accordo viene esercitata direttamente tra le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti. Tali Amministrazioni stabiliscono di comune accordo le modalità di pratica attuazione.

Una Commissione mista composta da rappresentanti delle Amministrazioni doganali di ambedue le Parti contraenti è incaricata di esaminare i problemi concernenti l'applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 19

Il presente Accordo si applica ai territori soggetti alla sovranità delle Parti contraenti

ARTICOLO 20

Il presente Accordo sarà ratificato ed i relativi strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

Esso entrera in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e cesserà di avere effetto sei mesi dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti contraenti.

FATTO a Madrid, il 1° dicembre 1980 in doppio originale nelle lingue italiana e spagnola, i cui testi sono conformi e fanno ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

MARRAS

Per il Governo del Regno di Spagna

ORTEGA

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 10 luglio 1982, n. **562.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 14 maggio 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in confomità dell'articolo 28 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — FORMICA — BALZAMO — CAPRIA — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENZIONE

tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica portoghese desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 1

(Soggetti)

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti

ARTICOLO 2

(Imposte considerate)

1 La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2 Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare

a) per quanto concerne l'Italia

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) l'imposta locale sui redditi;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali « imposta italiana »);

b) per quanto concerne il Portogallo:

1) il contributo fondiario (*a contribuição predial*);

2) l'imposta sull'industria agricola (o *imposto sobre a indústria agrícola*);

3) il contributo industriale (*a contribuição industrial*);

4) l'imposta sul reddito dei capitali (o *imposto de capitais*);

5) l'imposta professionale (o *imposto profissional*);

6) l'imposta complementare (o *imposto complementar*);

7) l'imposta sui plusvalori (o *imposto de mais-valias*);

8) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (o *imposto sobre o rendimento do petróleo*);

9) le addizionali percepite sulle imposte enumerate dal n 1) al n 8);

10) le altre imposte percepite per conto degli enti locali il cui ammontare è determinato in funzione delle imposte enumerate dal n. 1) al n. 8), nonché le corrispondenti addizionali;

(qui di seguito indicate quali « imposta portoghese »)

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

ARTICOLO 3

(Definizioni generali)

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, il Portogallo o l'Italia;

b) il termine « Portogallo », impiegato in senso geografico, designa il territorio del Portogallo situato nel continente europeo e gli arcipelaghi delle Azzorre e Madeira; esso comprende parimenti i territori al di fuori della sovranità marittima del Portogallo che sono, o che saranno designati, ai sensi della legislazione portoghese sulla piattaforma continentale, come territori sui quali possono essere esercitati i diritti del Portogallo relativi al fondo ed al sottosuolo marini, nonché alle loro risorse naturali;

c) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia ed in particolare il fondo ed il sottosuolo del mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situate al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;

d) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

f) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione « traffico internazionale » designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) l'espresione « autorità competente » designa:

1) per quanto concerne il Portogallo il Ministro delle finanze, il direttore generale dei tributi e delle imposte o i loro rappresentanti autorizzati;

2) per quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze

2 Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

(Residenti)

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato

2 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo

3 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva

Articolo 5

(Stabile organizzazione)

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività

2. L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi

3 Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4 Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa

5 Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività

6 Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell altro Stato contraente, ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

CAPITOLO III

TASSAZIONE DEI REDDITI

ARTICOLO 6

(*Redditi immobiliari*)

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.

2. L'espressione « beni immobili » ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria Si considerano altresì « beni immobili » l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i batteili e gli aeromobili non sono considerati beni immobili

3 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

ARTICOLO 7

(*Utili delle imprese*)

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione

2 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascun Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizza-

zione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3 Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammese in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4 Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5 Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7 Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

(*Navigazione marittima ed aerea*)

1 Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa

2 Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

(*Imprese associate*)

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

(*Dividendi*)

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividenti ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è resi-

dente la società che paga i dividendi, sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

ARTICOLO 11

(*Interessi*)

1 Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato

2 Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente od un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

6 Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e come tale ne sopporta l'onere, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7 Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 12

(*Canoni*)

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2 Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 12 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione

3 Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5 I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa un suo ente locale o un residente di detto Stato Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa nel cui interesse è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6 Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

(*Utili di capitale*)

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato

2 Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3 Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, come pure di beni mobili destinati all'esercizio di queste navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4 Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

(*Professioni indipendenti*)

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, detti redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:

a) se il residente dispone abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso è imponibile nell'altro Stato contraente soltanto la frazione dei redditi attribuibile a detta base fissa; o

b) se la sua permanenza nell'altro Stato contraente si protrae per un periodo o periodi di durata complessiva eguale o superiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

(*Lavoro subordinato*)

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale atti-

vità non venga svolta nell'altro Stato contraente Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa

ARTICOLO 16

(Compensi e gettoni di presenza)

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale o di un analogo organo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, le remunerazioni pagate dalla predetta società ad un membro di uno dei suoi organi come corrispettivo di un'attività permanente sono imponibili conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della presente Convenzione.

ARTICOLO 17

(Artisti e sportivi)

1 Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o come un musicista, o in qualità di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2 Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15

ARTICOLO 18

(Pensioni)

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

ARTICOLO 19

(Funzioni pubbliche)

1 *a)* Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;

b) tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che

i) abbia la nazionalità di detto Stato, o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. *a)* Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato;

b) tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità

3 Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

ARTICOLO 20

(*Studenti*)

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o lo era immediatamente prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato, o siano percepite quale remunerazione di una attività esercitata nell'altro Stato non a tempo pieno e nei limiti di un reddito ragionevole che gli possa permettere di attendere ai suoi studi o alla sua formazione professionale.

ARTICOLO 21

(*Altri redditi*)

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto od il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

CAPITOLO IV

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

ARTICOLO 22

(*Disposizioni per evitare la doppia imposizione*)

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2 Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Portogallo, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate, l'imposta sui redditi pagata in Portogallo, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono parimenti applicabili nel caso in cui l'imposta portoghese sul reddito sia stata oggetto di esenzione o di riduzione come se la detta esenzione o riduzione non fosse stata accordata.

4. Se un residente del Portogallo riceve redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Portogallo dedurrà dall'imposta portoghese sui redditi di tale residente un'ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia. La deduzione non può tuttavia eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi imponibili in Italia.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 23

(*Non discriminazione*)

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2 Il termine « nazionali » designa

a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

b) le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3 L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

4. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

5. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese similari del primo Stato.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 24

(Procedura amichevole)

1 Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la stessa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3 Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4 Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità degli Stati contraenti

ARTICOLO 25

(Scambio di informazioni)

1 Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne dgli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione, nonché all'autorità giudiziaria.

2 Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto o un processo commerciale, industriale o professionale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

ARTICOLO 26

(Agenti diplomatici e funzionari consolari)

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

ARTICOLO 27

(Domande di rimborso)

1 Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione

2 Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, le modalità di applicazione del presente articolo.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28

(Entrata in vigore)

1 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Lisbona non appena possibile.

2 La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno

a) in Portogallo

i) alle imposte dovute alla fonte il cui fatto generatore si verifica dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica;

ii) alle altre imposte sui redditi relativi agli anni solari che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno dello scambio degli strumenti di ratifica;

b) in Italia, con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica

3. Le disposizioni dell'articolo 8 e del paragrafo 3 dell'articolo 13 saranno applicabili alle imposte sul reddito relative all'anno fiscale 1970 e seguenti.

ARTICOLO 29

(Denuncia)

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi:

a) in Portogallo

i) alle imposte dovute alla fonte il cui fatto generatore si verifica dopo il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

ii) alle altre imposte sui redditi relative agli anni solari che iniziano dopo il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

b) in Italia, con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta a Roma il 14 maggio 1980 in duplice esemplare in lingua italiana, portoghese e francese, quest'ultima prevalendo in caso di dubbio.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Governo della
Repubblica Portoghese
DIOGO FREITAS DO AMARAL

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che

a) per quanto concerne l'articolo 6, le sue disposizioni si applicano anche ai redditi derivanti da beni mobili che, secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui detti beni sono situati, sono assimilati ai redditi derivanti da beni immobili;

b) per quanto concerne l'articolo 7, paragrafo 3, per « spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione » si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

c) per quanto concerne l'articolo 10, paragrafo 3, nel caso del Portogallo, il termine « dividendi » comprende anche gli utili attribuiti o pagati in base ad un contratto di partecipazione agli utili (*conta em partecipação*);

d) per quanto concerne gli articoli 10, 11 e 12 l'espressione « pagati » può essere intesa nel senso che comprende anche i dividendi, gli interessi ed i canoni attribuiti ad un residente dell'altro Stato contraente;

e) per quanto concerne l'articolo 13, le sue disposizioni non saranno interpretate nel senso di limitare il diritto del Portogallo di assoggettare ad imposta gli utili provenienti dall'aumento del capitale delle societa che hanno la loro sede o la loro sede di direzione effettiva in Portogallo quando l'aumento derivi dal passaggio a capitale di riserve o dall'emissione di azioni;

f) per quanto concerne l'articolo 22, niente impedisce a uno degli Stati contraenti, quando ai sensi di una qualsiasi disposizione della Convenzione i redditi di un residente di detto Stato siano stati ivi esentati da imposta, di tener conto dei redditi così esentati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sugli altri redditi di detto residente;

g) per quanto concerne l'articolo 22, paragrafo 3, niente impedisce che, tenuto conto dell'evoluzione della situazione economica e sociale portoghese ed italiana, il beneficio ivi previsto sia applicato anche all'Italia;

h) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, all'espressione « indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale » si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione;

i) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 27 non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposte cui dà diritto la Convenzione.

Fatto a Roma il 14 maggio 1980 in due esemplari in lingua italiana, portoghese e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.

Per il Governo della Repubblica Italiana
EMILIO COLOMBO

Per il Governo della Repubblica Portoghese
DIOGO FREITAS DO AMARAL

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 10 luglio 1982, n. 563.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica greca sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ANDREATTA — ALTISSIMO — MARCORA — ROGNONI — MANNINO — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

ACCORD DE COOPERATION

entre la République italienne et la République hellénique sur la protection du milieu marin de la Mer ionienne et de ses zones côtières

Le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République hellénique

soucieux de préserver et d'améliorer la qualité du milieu marin de la mer Ionienne et d'en protéger les zones côtières contre les risques de la pollution marine

désireux de renforcer l'étroite collaboration entre les deux Gouvernements en vue de la réalisation de ces buts

tenant compte de l'accord entre la République italienne et la République hellénique sur la délimitation des zones du plateau continental propres à chacun des deux Etats signé à Athènes le 24 Mai 1977, et des implications qui peuvent en dériver en ce qui concerne la préservation du milieu marin

tenant compte de l'esprit de coopération qui a animé les Etats signataires de la Convention pour la protection de la mer Mediterranée contre la pollution, conclue a Barcelone le 16 février 1976 sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1

Les Gouvernements contractants décident d'instaurer une étroite coopération dons le but de prévenir, combattre et supprimer graduellement la pollution des eaux de la mer Ionienne et des ses zones côtières

ARTICLE 2

Le présent accord s'applique à la région maritime comprise, à l'Est, par les lignes côtieres grecques occidentales, des Iles Othonoi à l'Ile de Gavdos (Crète), à l'Ouest, par les lignes côtières italiennes orientales d'Otranto à Capo Passero, au Nord, par la limite méridionale de l'Adriatique et, au Sud, par une ligne allant de l'Ile de Gavdos au Capo Passero en passant par le point latitude Nord 35°34',2 longitude Est Greenwich 18°20',7

Le champ d'application du présent accord peut être étendu par décision de l'Organ prévu par l'article suivant, sous réserve d'approbation de la part des deux Gouvernements contractants

ARTICLE 3

A ces fins les Gouvernements contractants décident de constituer une Commission mixte dénommée dans le texte ci-après « La Commission ».

ARTICLE 4

La Commission est chargée

a) D'examiner tout problème relatif à la protection du milieu marin compris dans le champ d'application du présent accord;

b) De proposer aux Gouvernements contractants des recherches et des études dans le but de détereminer les causes, l'origine, la ñature et le degré de pollution marine, et d'évaluer les eléments qui en resultent;

c) D'élaborer des programmes et de proposer aux Gouvernements contractants les mesures et les moyens nécessaires pour faire face aux causes qui provoquent ou pourraient provoquer la dégradation du milieu marin;

d) De donner son avis sur le contenu d'accords et de programmes spécifiques bilatéraux et autres portant sur le champ d'application du présent accord dans le but de les harmoniser avec ses propres programmes;

e) De collaborer avec les Commissions qui s'occupent de questions analogues concernant les mers avoisinantes;

f) De soumettre aux Gouvernements contractants un rapport annuel sur ses activites et les résultants de celles-ci. Outre les rapports annuels, la Commission peut soumettre des rapports intermédiaires où figurent les résultats des études et des recherches qu'elle a directement proposé, ses activités ainsi que ses propositions d'actions futures. Tout ces rapports pourront être publiés avec le consentement des Gouvernements contractants.

ARTICLE 5

La Commission se compose des deux délégations des Gouvernements contractants.

Chaque Gouvernement désigne huit délégués au plus dont un chef du délégation

Chaque délégation peut s'adjoindre des experts pour examiner des questions particulières.

La Commission peut également créer des groupes de travail et charger des experts de l'étude de problemes spéciaux

ARTICLE 6

La présidence de la Commission est assurée par le chef de la délégation du pays où se tient la session ordinaire, et est maintenue jusqu'a la prochaine session ordinaire.

ARTICLE 7

La Commission se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur convocation de son Président, en alternance dans chacun des deux pays. Des sessions extraordinaires sont convoquées par le Président à la demande de l'une des délégations pour l'examen de questions urgentes Le Président propose le lieu et la date de la session ainsi que le projet de l'ordre du jour, dans lequel chaque délégation fait figurer les points qu'elle désire traiter. L'ordre du jour des sessions ordinaires est communiqué aux délégations un mois avant la date de la session.

ARTICLE 8

Chaque délégation dispose d'une voix Les décisions sont prises diun commun accord.

Pour chaque session, il sera dressé et adopté un compte-rendu qui sera signé par le chefs des deux délegations.

ARTICLE 9

Pour être effectivement informée sur le plan scientifique et techmique, la Commission réunit les données et les renseignements disponibles et établit les liaisons tant entre les deux parties qu'avec les organismes internationaux compétents en matière de protection du milieu marin

ARTICLE 10

Les Gouvernements contractants examinant les propositions élaborées par la Commission et décident des conditions d'application des mesures nécessaires

ARTICLE 11

Chaque Gouvernement contractant supporte les frais de sa partecipation au sein de la Commission et des éventuels groupes de travail ainsi que les fais des recherches entreprises sur son territoire Les dépenses des programmes et des recherches d'intérêt commun seront réparties entre les Gouvernements contractants selon les modalités proposées par la Commission et arrêtées par lesdits Gouvernements. Une procédure analogue s'appliquerait dans le cas où des recherches extraordinaires seraient proposées par la Commission

ARTICLE 12

La Commission établit son règlement intérieur, rédigé dans les langues italienne et grecque

ARTICLE 13

Le présent Accord sera soumis à ratification et entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification, qui sera effectué à Athènes

ARTICLE 14

A l'expiration d'un délai de quatre ans après sa mise en vigueur, chacun des Gouvernements contractants peut dénoncer a tout moment le présent accord, aprés un préavis de six mois.

Fait à Rome le 6 mars 1979 en deux exemplaires originaux en langue française

Pour le Gouvernement de la République italienne	Pour le Gouvernement de la République hellénique
F.to MANZARI	*F to* M YERULANOS

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — **Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.**

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Ionio e delle sue zone costiere

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica,

ansiosi di preservare e di migliorare la qualità dell'ambiente marino del Mar Ionio e di proteggere le zone costiere contro i rischi dell'inquinamento marino;

desiderosi di rafforzare la stretta collaborazione tra i due Governi in vista della realizzazione di tali obiettivi;

tenendo conto dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977, e delle implicazioni che possono derivarne per quanto attiene alla preservazione dell'ambiente marino;

tenendo conto dello spirito di cooperazione che ha animato gli Stati firmatari della Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento, conclusa a Barcellona il 16 febbraio 1976, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

I Governi contraenti decidono di instaurare una stretta cooperazione al fine di prevenire, combattere e sopprimere gradualmente l'inquinamento delle acque del Mar Ionio e delle sue zone costiere.

ARTICOLO 2

Il presente Accordo si applica alla regione marittima compresa fra, ad est, le linee della costa greca occidentale, dalle isole Othonoi all'isola di Gavdos (Creta), ad ovest, le linee della costa italiana orientale da Otranto a Capo Passero, a nord, il limite meridionale dell'Adriatico e, a sud, una linea che va dall'isola di Gavdos a Capo Passero, passando per il punto 35° 34',2 latitudine nord e 18° 20',7 longitudine est Greenwich

Il campo di applicazione del presente Accordo può essere esteso per decisione dell'organo previsto dall'articolo seguente, con riserva di approvazione da parte dei due Governi contraenti.

ARTICOLO 3

A tali fini i Governi contraenti decidono di costituire una Commissione mista, denominata nel testo che segue « La Commissione »

ARTICOLO 4

La Commissione è incaricata

a) di esaminare ogni problema relativo alla protezione dell'ambiente marino compreso nel campo di applicazione del presente Accordo;

b) di proporre ai Governi contraenti ricerche e studi al fine di determinare le cause, l'origine, la natura e il grado di inquinamento marino, nonché di valutare gli elementi che ne risultano;

c) di elaborare dei programmi e di proporre ai Governi contraenti le misure e i mezzi necessari per far fronte alle cause che provocano o che potrebbero provocare il deterioramento dell'ambiente marino;

d) di dare il proprio parere sul contenuto di accordi e di programmi specifici bilaterali e altri vertenti sul campo di applicazione del presente Accordo al fine di armonizzarli con i propri programmi;

e) di collaborare con le Commissioni che si occupano di questioni analoghe concernenti i mari attigui;

f) di sottoporre ai Governi contraenti un rapporto annuale sulle proprie attività e i risultati di queste ultime. Oltre ai rapporti annuali, la Commissione può sottoporre dei rapporti intermedi dove figurino i risultati degli studi e delle ricerche che essa ha direttamente proposto, le proprie attività nonché le proprie proposte di azioni future. Tutti questi rapporti potranno essere pubblicati con il consenso dei Governi contraenti

ARTICOLO 5

La Commissione si compone di due delegazioni dei Governi contraenti.

Ogni Governo designa otto delegati al massimo di cui un capo delegazione.

Ogni delegazione può aggregarsi degli esperti per esaminare questioni particolari. La Commissione può anche creare gruppi di lavoro e incaricare esperti dello studio di speciali problemi.

ARTICOLO 6

La Presidenza della Commissione è assicurata dal Capo della delegazione del Paese ove viene tenuta la sessione ordinaria, e viene mantenuta sino alla sessione ordinaria successiva.

ARTICOLO 7

La Commissione si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del suo Presidente, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. Sessioni straordinarie sono convocate dal Presidente a richiesta di una delle due delegazioni per l'esame di questioni urgenti. Il Presidente propone il luogo e la data della sessione, nonché il progetto di ordine del giorno nel quale ogni delegazione fa figurare i punti che essa desidera trattare. L'ordine del giorno delle sessioni ordinarie viene comunicato alle delegazioni un mese prima della data della sessione

ARTICOLO 8

Ogni delegazione dispone di un voto Le decisioni sono prese di comune accordo.

Per ogni sessione, verrà redatto e adottato un rendiconto che verrà firmato dai capi delle due delegazioni.

ARTICOLO 9

Allo scopo di essere effettivamente informata sul piano scientifico e tecnico, la Commissione riunisce i dati e le informazioni disponibili e stabilisce le relazioni sia tra le due parti che con gli organismi internazionali competenti in materia di protezione dell'ambiente marino.

ARTICOLO 10

I Governi contraenti esaminano le proposte elaborate dalla Commissione e decidono sulle condizioni di applicazione delle misure necessarie

ARTICOLO 11

Ogni Governo contraente sopporta le spese relative alla propria partecipazione in seno alla Commissione e ad eventuali gruppi di lavoro nonché le spese delle ricerche intraprese sul proprio territorio

Le spese relative ai programmi e alle ricerche di interesse comune saranno ripartite tra i Governi contraenti secondo le modalità proposte dalla Commissione e stabilite dai detti Governi. Una procedura analoga verrebbe applicata nel caso in cui venissero proposte ricerche straordinarie dalla Commissione.

ARTICOLO 12

La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno, redatto nelle lingue italiana e greca

ARTICOLO 13

Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che sarà effettuato ad Atene

ARTICOLO 14

Allo spirare di un termine di quattro anni dopo la sua entrata in vigore, ciascuno dei Governi contraenti può denunciare in ogni momento il presente Accordo, previo preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma, il 6 marzo 1979, in due esemplari originali in lingua francese

(Seguono le firme)

LEGGE 10 luglio 1982, n. 564.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con protocollo di modifica e scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmati a Nicosia il 24 aprile 1974, con protocollo di modifica e scambio di note, firmati a Nicosia il 7 ottobre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione e all'articolo 6 del protocollo di modifica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — FORMICA — CAPRIA — BALZAMO — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENZIONE

tra l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito

Il Governo italiano ed il Governo di Cipro,

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,

Hanno convenuto quanto segue

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 1

(Soggetti)

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 2

(Imposte considerate)

1 La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di percezione.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) Per quanto concerne Cipro

l'imposta sul reddito (*the income tax*)

(qui di seguito indicata quale « imposta cipriota »);

b) Per quanto concerne l'Italia:

I. – l'imposta sul reddito dei terreni;

II. – l'imposta sul reddito dei fabbricati;

III – l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

IV – l'imposta sul reddito agrario;

V. – l'imposta complementare progressiva sul reddito;

VI. – l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;

VII. – l'imposta sugli utili distribuiti dalle società

(qui di seguito indicate quali « imposte italiane »)

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

ARTICOLO 3

(Definizioni di carattere generale)

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano come il contesto richiede Cipro oppure l'Italia;

b) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

d) il termine « imposta » designa l'imposta italiana o l'imposta cipriota come il contesto richiede;

e) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

f) l'espressione « autorità competente » designa

1) per quanto concerne Cipro, il *Commissioner of Income tax* o il suo rappresentante atuorizzato;

2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze

2 Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

(*Domicilio fiscale*)

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

(*Stabile organizzazione*)

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività

2 L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una fabbrica o una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi

3 Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

4 Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5 Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una societa residente dell'altro Stato contraente o sia da

questa controllata, ovvero svolga attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

CAPITOLO III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

ARTICOLO 6

(Redditi immobiliari)

1 I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2 L'espressione « beni immobili » è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizo di una libera professione.

ARTICOLO 7

(Utili delle imprese)

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività, come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando l'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3 Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione – comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione – sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4 Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5 Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 8

(Navigazione marittima ed aerea)

1 Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione màrittima è a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. **L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica alla parte di utili derivanti, nell'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale, ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione ad un servizio in *pool*, ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale di esercizio.**

ARTICOLO 9

(Imprese associate)

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

ARTICOLO 10

(Dividendi)

1. I dividendi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili nel modo seguente:

a) per quanto concerne Cipro

I dividendi pagati da una società residente di Cipro ad un residente dell'Italia sono esenti in Cipro da qualsiasi imposta applicabile ai dividendi in aggiunta all'imposta applicabile agli utili o al reddito della società;

b) per quanto concerne l'Italia

I dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad un residente di Cipro sono imponibili in Italia ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi

2. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da « quote minerarie », da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società distributrice.

3 Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

4. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividenti pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.

ARTICOLO 11

(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2 Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione

3. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 12

(*Canoni*)

I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibilii soltanto in detto altro Stato.

2 Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione

4 Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 13

(*Guadagni di capitale*)

1. I guadagni provenienti dalla alienazione dei beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati

2 I guadagni provenienti dalla alienazione di beni mobili sono imponibili nello Stato contraente del quale l'alienante è residente.

3 Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa, ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione od alla base fissa, oppure l'alienazione dei beni mobili è posta in essere nell'altro Stato contraente. In questo caso i guadagni di capitale sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano inoltre quando i beni mobili alienati producono un reddito della natura indicata agli articoli 10, 11 e 12 e questo reddito è imponibile secondo le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10, del paragrafo 4 dell'articolo 11 o del paragrafo 3 dell'articolo 12; in tali casi i guadagni di capitale sono imponibili nello Stato contraente dove è imponibile il corrispondente reddito

ARTICOLO 14

(*Professioni indipendenti*)

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato con-

traente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

ARTICOLO 15

(*Professioni dipendenti*)

1 Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa

ARTICOLO 16

(*Compensi a membri dei Consigli di Amministrazione*)

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

ARTICOLO 17

(*Artisti e sportivi*)

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

ARTICOLO 18

(*Pensioni*)

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.

ARTICOLO 19

(*Funzioni pubbliche*)

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente e/o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.

2 Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale

ARTICOLO 20

(*Ricercatori, professori e insegnanti*)

I ricercatori, i professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.

ARTICOLO 21

(Studenti ed apprendisti)

1 Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nel detto altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di questo altro Stato contraente.

2 Le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolge nell'altro Stato contraente per sopperire alle spese della sua formazione professionale per un periodo o periodi non eccedenti in totale un anno non sono imponibili in detto altro Stato

ARTICOLO 22

(Redditi non espressamente menzionati)

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato

CAPITOLO IV

ARTICOLO 23

(Concessione di una deduzione o di un credito)

1 Le leggi degli Stati contraenti continueranno a regolare l'imposizione dei redditi che sorgano in ciascuno degli Stati contraenti salvo che non vi siano esplicite contrarie disposizioni nella presente Convenzione. Quando i redditi sono soggetti ad imposta in entrambi gli Stati contraenti, la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Nel caso di un residente dell'Italia: l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti, puo, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta cipriota sul reddito (non esente in Cipro in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:

a) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Cipro deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.

Se l'ammontare dell'imposta pagata in Cipro su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;

b) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Cipro eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

3 Nel caso di un residente di Cipro: fatte salve le disposizioni della legislazione di Cipro concernenti l'imputazione a credito rispetto all'imposta di Cipro dell'imposta dovuta in un Paese diverso da Cipro, l'imposta italiana dovuta secondo la legislazione dell'Italia, sia direttamente sia mediante ritenuta, sul reddito derivante da fonti situate in Italia sarà imputata a credito rispetto ad ogni imposta di Cipro dovuta su detto reddito

4 Qualora, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non vengano prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo, le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del calcolo della deduzione d'imposta di cui al paragrafo 2 o del credito di cui al paragrafo 3.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 24

(Non discriminazione)

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno

essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono tassabili nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente, delle deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile.

2 Il termine « nazionali » designa

a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente

3. La imposizione a carico di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole della imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività.

4 Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5 Ai fini del presente articolo, il termine « imposizione » designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 25

(Procedura amichevole)

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.

2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione o alla applicazione della Convenzione Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione

4 Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 26

(Scambio di informazioni)

1 Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la presente Convenzione o per prevenire le evasioni fiscali. Tuttavia, le Autorità competenti non hanno l'obbligo di fornire informazioni non risultanti dai documenti in possesso dell'Autorità fiscale e per le quali siano necessarie particolari indagini. Il contenuto di qualsiasi informazione così scambiata deve essere tenuto segreto e può essere rivelato soltanto alle persone o Autorità che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente, sono incaricate dell'accertamento, compresa la procedura giudiziaria, o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. A dette persone ed Autorità incombe l'obbligo dello stesso segreto cui sono tenute le Autorità competenti.

2 Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o di processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione fosse contraria all'ordine pubblico.

ARTICOLO 27

(Funzionari diplomatici e consolari)

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28

(Entrata in vigore)

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

2 La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

a) in Cipro

con riferimento ai redditi imponibili relativi all'anno di accertamento che inizia il 1° gennaio 1970 ed agli anni successivi;

b) in Italia

con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1970.

3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e, per i periodi successivi all'entrata in vigore della Convenzione, per quanto riguarda l'Italia, entro due anni dal periodo di imposta per il quale è stata prelevata l'imposta e, per quanto riguarda Cipro, entro due anni dall'anno di accertamento per il quale è stata prelevata l'imposta.

ARTICOLO 29

(Denuncia)

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia:

a) in Cipro

con riferimento ai redditi imponibili relativi all'anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui tale notifica è stata fatta;

b) in Italia:

con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui tale notifica è stata fatta

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione

Fatto in triplice esemplare a Nicosia il ventiquattro del mese di aprile 1974 nelle lingue italiana, greca ed inglese, facendo i tre testi ugualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

Per il Governo Italiano
VITTORIANO MANFREDI

Per il Governo di Cipro
CHRISTODULOS BENIAMIN

PROTOCOLLO

Al momento della firma della Convenzione tra Cipro e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta Convenzione:

Qualora Cipro in una Convenzione con un altro Stato conclusa dopo il 1° gennaio 1970 riduca l'imposta sugli utili o sul reddito delle società con riferimento ai dividendi pagati a residenti di detto altro Stato, la disposizione del paragrafo 1 *a*) dell'articolo 10 non sarà più applicabile e Cipro estenderà automaticamente tale riduzione di imposta ai dividendi pagati da una società residente di Cipro ad un residente dell'Italia.

Fatto in triplice esemplare a Nicosia il ventiquattro aprile del 1974 nelle lingue italiana, greca ed inglese, facendo i tre testi ugualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

Per il Governo Italiano
VITTORIANO MANFREDI

Per il Governo di Cipro
CHRISTODULOS BENIAMIN

PROTOCOLLO

che modifica la Convenzione tra l'Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974

Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica di Cipro, desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974 (qui di seguito indicata come « la Convenzione »);

hanno convenuto le seguenti disposizioni

ARTICOLO 1

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione è soppresso e sostituto dal seguente:

« 1 Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono

a) per quanto concerne Cipro

l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale " imposta cipriota ");

b) per quanto concerne l'Italia

i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali " imposta italiana ") »

ARTICOLO 2

Il paragrafo 2 dell'articolo 23 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 2 Quando un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cipro, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Conven-

zione, può includere nella base imponibile di tali imposte i detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cipro, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana ».

ARTICOLO 3

L'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 25 è soppresso

ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 27 della Convenzione è aggiunto l'articolo *27-bis* del seguente tenore:

« 1. Le imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte in uno dei due Stati contraenti saranno rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione.

2 Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente nel quale si certifichi che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

3 Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente articolo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione. Tali autorità competenti possono altresì stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione ».

ARTICOLO 5

Il paragrafo 3 dell'articolo 28 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« Le istanze di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1970 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione ».

ARTICOLO 6

1 Il presente Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione firmata a Nicosia il 24 aprile 1974, sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nicosia al più presto possibile

2 Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto dello Scambio *degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni* avranno *effetto* per i redditi imponibili relativi a ciascun periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1974.

3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto il presente Protocollo con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore del presente Protocollo, possono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Nicosia il giorno 7 ottobre 1980 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede. Il testo inglese prevarrà in caso di divergenza di interpretazione.

Per il Governo della Repubblica d'Italia	*Per il Governo della Repubblica di Cipro*
GIORGIO STEA-ANTONINI	CHARALAMBOS HADJIPANAYIOTOU

TESTO DELLE NOTE

Signor Direttore Generale,

ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Nicosia che modifica la Convenzione tra Cipro e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974 e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana:

a) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7 della Convenzione, per « spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione » si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

b) che, con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili non sarà assoggettata ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;

c) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione, l'espressione « indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati » significa che la procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione.

Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta della Signoria Vostra, con la quale vengono accettate da parte del Governo di Cipro le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione agli argomenti trattati.
Colgo l'occasione per manifestarle, Signor Direttore Generale, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia
GIORGIO STEA-ANTONINI

Nicosia, 7 ottobre 1980

Al Direttore Generale
del Ministero delle Finanze
Nicosia

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Signor Direttore Generale,

ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Nicosia che modifica la Convenzione tra Cipro e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo firmati a Nicosia il 24 aprile 1974 e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana:

a) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7 della Convenzione, per " spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione " si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

b) che, con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili non sarà assoggettata ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;

c) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione, l'espressione " indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati " significa che la procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione.

Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta della Signoria Vostra, con la quale vengono accettate da parte del Governo di Cipro le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione agli argomenti trattati.
Colgo l'occasione per manifestarle, Signor Direttore Generale, l'assicurazione della mia più alta considerazione ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo di Cipro è d'accordo con le proposte di cui sopra
Colgo l'occasione per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione

Il Direttore Generale del Ministero delle Finanze
CHARALAMBOS HADJIPANAYIOTOU

Nicosia, 7 ottobre 1980

S E L'Ambasciatore d'Italia
Nicosia

CONVENTION

between Italy and Cyprus for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

The Government of the Italian Republic and the Government of Cyprus,

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation and to prevent fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed upon the following measures

CHAPTER I

SCOPE OF THE CONVENTION

ARTICLE 1

(Personal scope)

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States

ARTICLE 2

(Taxes covered)

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied

2 There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.

3 The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

a) In the case of Cyprus:

the income tax (hereinafter referred to as « Cyprus/tax »);

b) In the case of Italy

I - the tax on income from land (imposta sul reddito dei terreni);

II - the tax on income from building (imposta sul reddito dei fabbricati);

III - the tax on income from movable wealth (imposta sul reddito di ricchezza mobile);

IV - the tax on agricultural income (imposta sul reddito agrario);

V - the complementary tax (imposta complementare progressiva sul reddito);

VI - the tax on companies (imposta sulle società) (in so far as the tax is charged on income and not on capital);

VII - the tax on profits distributed by companies (imposta sugli utili distribuiti dalle società);

(hereinafter referred to as « Italian tax »)

4 The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in place of, the existing taxes. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any important changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

ARTICLE 3

(General definitions)

1 In this Convention, unless the context otherwise requires

a) the terms « a Contracting State » and « the other Contracting State » mean Cyprus or Italy as the context requires;

b) the term « person » comprises an individual, a company and any other body of persons;

c) the term « company » means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

d) the term « tax » means Italian tax or Cyprus tax as the context requires;

e) the terms « enterprise of a Contracting State » and « enterprise of the other Contracting State » mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

f) the term « competent authority » means

1. in the case of Cyprus the Commissioner of Income Tax or his authorised representative;

2 in the case of Italy, the Ministry of Finance

2 As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Convention.

ARTICLE 4

(*Fiscal domicile*)

1 For the purposes of this Convention, the term « resident of a Contracting State » means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provinsions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then this case shall be determined in accordance with the following rules:

a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with his personal and economic relations are closest (centre of vital interest);

b) If the Contractig State in which he has centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

d) If he is a national of both Contracting States or for neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3 Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of offective management is situated.

ARTICLE 5

(*Permanent establishment*)

1. For the purposes of this Convention, the term « permanent establishment » means a fixed place of business in which the business of the enterprise in wholly or partly carried on.

2 The term « permanent establishment » shall include especially

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop;

f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;

g) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months

3. The term « permanent establishment » shall not be deemed to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4 A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State – other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies – shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise

5 An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State me-

rely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6 The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute for either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

ARTICLE 6

(Income from immovable property)

1 Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2 The term « immovable property » shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3 The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4 The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

ARTICLE 7

(Business profits)

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment

3 In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere

4 Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods of marchandise for the enterprise

6 For the purpose of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7 Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

(Shipping and air transport)

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident

3. The exemption provided in paragraph 1 of this Article shall apply to a share of the profits from the operation of ships or aircraft in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pooled service, in a joint air transport operation or in an international operating agency.

ARTICLE 9

(Associated enterprises)

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprise, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE 10

(Dividends)

1 Dividends arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State, shall be taxable as follows:

a) As respects Cyprus

Dividends paid by a company which is a resident of Cyprus to a resident of Italy shall be exempt from tax in Cyprus which is chargeable on dividends in addition to the tax chargeable in respect of the profits or income of the company;

b) As respects Italy

Dividends paid by a company which is a resident of Italy to a resident of Cyprus may be taxed in Italy but the tax so charged shall not exceed 15 percent of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

2 The term « dividends » as used in this Article means income from shares, « jouissance » shares or « jouissance » rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such a case, the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

4 Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to persons who are not residents of that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11

(Interest)

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2 However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 percent of the amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3 The term « interest » as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated, by the taxation law of the State in which the income arises, to income from money lent.

4 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

5 Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, an administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 12

(Royalties)

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2 The term « royalties » as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

4. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13

(Capital gains)

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property may be taxed in the Contracting State of which the alienator is a resident

3 The provisions of paragraph 2 shall not apply if the alienator, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State a permanent establishment or a fixed base, and the movable property is attributable to that permanent establishment or to that fixed base, or the alienation of movable property takes place in that other Contracting State. In that case capital gains may be taxed in that other Contracting State according to its own law.

The paragraph 2 shall neither apply, where the movable property alienated produces an income of the kind referred to in Articles 10, 11 and 12, and such income is taxable according to the provisions of paragraph 3 of Article 10, paragraph 4 of Article 11 or paragraph 3 of Article 12; in that case capital gains may be taxed in that Contracting State, in which the income referred to is taxable.

ARTICLE 14

(Independent personal services)

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2 The term « professional services » includes, especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15

(*Dependent personal services*)

1 Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2 Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

ARTICLE 16

(*Directors' fees*)

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State

ARTICLE 17

(*Artists and Athletes*)

Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artists, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

ARTICLE 18

(*Pensions*)

Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

ARTICLE 19

(*Governmental functions*)

1 Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds created by, a Contracting State or an administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof in the discharge of functions of a governmental nature may be taxed in that State.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by one of the Contracting States or an administrative subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 20

(*Researchers, Professors and Teachers*)

A researcher, professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

ARTICLE 21

(*Student and business apprentices*)

1. Payments which a student or business apprentice who is or was formerly a resident of a Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall be exempt from tax in that other Contracting State, provided that such payments are made to him from outside that other Contracting State.

2 Remuneration which a student or business apprentice who is or was formerly a resident of a Contracting State derives from

an employment which he exercises in the other Contracting State for the purpose of practical training for a period or periods not exceeding in the aggregate one year shall not be taxed in that other State.

ARTICLE 22

(Income not expressly mentioned)

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State

CHAPTER IV

ARTICLE 23

(Allowance of deduction or credit)

1. The laws of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income arising in either of the Contracting States except where express provision to the contrary is made in this Convention. Where income is subject to tax in both Contracting States, relief from double taxation shall be given in accordance with the following paragraphs of this Article.

2 In the case of a resident of Italy

Italy in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention in the case of its residents may, regardless of any other provision of this Convention, include in the basis upon which such taxes are imposed all items of income; Italy, shall, however, deduct from the taxes so calculated the Cyprus tax on income (not *exempt in* Cyprus under this Convention) in the following manner:

a) if the item of income is, according to the Italian law, subjected to the tax on income from movable wealth, the tax paid in Cyprus shall be deducted from the tax on income from movable wealth, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such item of income bears to the entire income.

Where the tax paid *in Cyprus on such income is higher than* the deduction so calculated the difference shall be deducted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but in an amount not exceeding that proportion of such complementary or company tax which the item of income bears to the entire income;

b) if the item of income is only subjected to the complementary tax or to the tax on companies, the deduction shall be granted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but for that part of the tax paid in Cyprus which exceeds 25 percent of such item of income. The deduction cannot however exceed that proportion of the complementary tax or of the tax on companies which such income bears to the entire income.

3 In the case of a resident of Cyprus

Subject to the provisions of the law of Cyprus regarding the allowance as a credit against Cyprus tax of tax payable in a territory outside Cyprus, Italian tax payable under the laws of Italy, whether directly or by deduction, in respect of income from sources within Italy shall be allowed as a credit against any Cyprus tax payable in respect of that income

4 Where, under the laws of one of the Contracting States any tax to which this Convention applies has been wholly relieved or reduced for a limited period of time, then, for the purpose of calculating the deduction from the tax as referred to in paragraph 2 or the credit referred to in paragraph 3, such tax shall be deemed to have been paid.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

ARTICLE 24

(Non-discrimination)

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected

In particular, nationals of a Contracting State who are taxable in the other Contracting State shall, if they are residents of that other Contracting State, receive any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status which that other Contracting State grants to its residents.

2 The term *« nationals » means*

a) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

b) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State.

3 The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall

not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article the term « taxation » means taxes of every kind and description.

ARTICLE 25

(*Mutual agreement procedure*)

1 Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The claim must be lodged within two years from the date of the assessment or of the withholding of tax at the source whichever is the later.

2 The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4 The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs

ARTICLE 26

(*Exchange of information*)

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the present Convention or for the prevention of fiscal evasion. The competent authorities, however, are not obliged to supply information which is not obtainable from documents of the tax authorities, but would necessitate special inquiries. The content of any information so exchanged shall be treated as secret and my only be disclosed to persons or authorities which are, under the laws of that Contracting State, concerned with the assessment, including judicial determination, or collection of the taxes which are the subject of this Convention Those persons and authorities are bound to the same secrecy as the competent authorities.

2 In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy

ARTICLES 27

(*Diplomatic and Consular Officials*)

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under provisions of special agreements.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 28

(*Entry into force*)

1 This Convention shall be ratified and the instruments or ratification shall be exchanged at Nicosia as soon as possible.

2 The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

a) in Cyprus

in respect of income assessable for the year of assessment commencing on the 1st January 1970, and subsequent years;

b) in Italy:

in respect of income assessable for the taxable period commencing on or after the 1st January 1970

3 Claims for refund or credits arising in accordance with this Convention in respect of any tax payable by residents of any of the Contracting States referring to the periods commencing on or after 1st January 1970 and until the entry into force of this Convention may be lodged within two years from the entry into force of this Convention and for subsequent periods after the date of the coming into force of this Convention, as respects Italy within two years from the taxable period for which the tax is levied and as respects Cyprus within two years from the year of assessment for which the tax is levied.

ARTICLE 29

(Termination)

This Convention shall remain in force until denounced by one of the Contracting States. Either Contracting State may denounce the Convention, through diplomatic channels, not earlier than five years after its entry into force by giving notice of termination at least six months before the end of the calendar year In such event, the Convention shall cease to have effect:

a) in Cyprus

in respect of income assessable for the year of assessment commencing on or after the 1st January in the calendar year next following that in which such notice is given;

b) in Italy

in respect of income assessable for the taxable period commencing on or after the 1st January in the calendar year next following that in which such notice is given.

In Witness Whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention

Done in triplicate at Nicosia the day of 24th April, 1974, in the Italian, Greek and English languages, all three texts being equally authentic and in case there in any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of Italy VITTORIANO MANFREDI

For the Government of Cyprus CHRISTODULOS BENIAMIN

PROTOCOL

At the signing of the Convention between Italy and Cyprus for the avoidance of Double Taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the said Convention.

If Cyprus in a Convention with any other State concluded after the 1st January 1970 would reduce the tax on profits or income of the companies in relation to the dividends paid to residents of that other State in such case the provision of paragraph 1 *a)* of article 10 shall not be applicable any longer and Cyprus will extend automatically this reduction of tax to dividends paid by a company resident of Cyprus to a resident of Italy.

Done in triplicate at Nicosia the 24th April, 1974, in the Italian, Greek and English languages, all three texts being equally authentic and in case there is any divergence of interpretation, the English text shall prevail

For the Government of Italy VITTORIANO MANFREDI

For the Government of Cyprus CHRISTODULOS BENIAMIN

PROTOCOL

amending the Convention between Italy and Cyprus for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, with Protocol, signed at Nicosia on 24th April, 1974

The Government of Italy and the Government of the Republic of Cyprus, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Contracting States for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, with Protocol, signed at Nicosia on 24th April, 1974 (hereinafter referred to as « the Convention »);

have agreed ar follows:

ARTICLE 1

Paragraph 3 of Article 2 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

« 1) The taxes which are the subject of this Convention are

a) in Cyprus:

i) the income tax (hereinafter referred to as "Cyprus tax");

b) in Italy:

i) the personal income tax (imposta sul reddito delle persone fisiche);

ii) the corporate income tax (imposta sul reddito delle persone giuridiche);

even in they are collected by withholding taxes at the source (hereinafter referred to as "Italian tax") »

ARTICLE 2.

Paragraph 2 of Article 23 of the Convention shall be deleted and replaced by the following

« 2) Where a resident of Italy owns items of income that are taxable in Cyprus, Italy may, in determining its income taxes provided for in Article 2 of this Convention, include in the basis upon which such taxes are imposed and mentioned items of income, unless express provisions of this Convention otherwise provide.

In that case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Cyprus, but the amount of deduction shall not exceed that proportion of Italian tax which the items of income bear to the entire income

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian laws ».

ARTICLE 3

The last sentence of paragraph 3 of Article 25 shall be deleted

ARTICLE 4

After Article 27 of the Convention shall be added the Article 27-*bis* that reads as follows

« 1 Taxes withheld at source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of the Convention.

2 Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry ut the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of the Convention These competent authorities may also, by mutual agreement, carry out other practices for the allowance of the reductions for taxation purposes provided for in the Convention ».

ARTICLE 5

Paragraph 3 of Article 28 of the Convention is deleted and replaced by the following:

« Claims for refund or credits arising in accordance with this Convention in respect of any tax payable by residents of any of the Contracting States referring to the periods commencing on or after 1st January 1970 and until the entry into force of this Convention may be lodged within two years from the entry into force of this Convention ».

ARTICLE 6

1 This Protocol shall form an integral part of the Convention signed at Nicosia on 24th April, 1974, shall be retified and the instruments of ratification shall be exchanged at Nicosia as soon as possible

2 This Protocol shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after the 1st January, 1974

3 Claims for refund or credits arising in accordance with this Protocol in respect of any tax payable by residents of either of the Contracting States referring to the periods beginning on or after the 1st January, 1974, and until the entry into force of this Protocol shall be lodged within two years from the date of entry into force of this Protocol or from the date the tax was charged, whichever is later.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto have signed the present Protocol.

Done in duplicate at Nicosia, this day of October 7, 1980, in the Italian and English languages, both texts being equally autoritative In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy
GIORGIO STEA-ANTONINI

For the Government of the Republic of Cyprus
CHARALAMBOS HADJIPANAYIOTOU

NOTES

Mr Director-General,

I have the honour to refer to the Protocol signed today at Nicosia, amending the Convention between Cyprus and Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, with Protocol, signed at Nicosia, on 24th April, 1974, and to propose, on behalf of the Government of the Republic of Italy:

a) that, with reference to paragraph 3 of Article 7 of the Convention, the expression « expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment » means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;

b) that, with reference to Article 8 of the Convention, an enterprise of a Contracting State deriving profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall not be subject to any local income tax imposed in the other Contracting State;

c) that, with reference to paragraph 1 of Article 25 of the Convention, the expression « notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States » means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of the taxes not in accordance with the Convention.

I have furthermore the honour to propose that the present Note and Your reply, confirming the acceptance by the Government of Cyprus and the above proposals, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments concerning the matters above mentioned.

I avail myself of this opportunity to extend to You, Mr Director-General, the assurance of my highest consideration

The Ambassador of Italy
GIORGIO STEA-ANTONINI

Nicosia, 7 October 1980

The Director-General
Ministry of Finance
Nicosia.

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of this date which reeds as follows:

« Mr. Director-General,

I have the honour to refer to the Protocol signed today at Nicosia, amending the Convention between Cyprus and Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, with Protocol, signed at Nicosia, on 24th April, 1974, and to propose, on behalf of the Government of the Republic of Italy:

a) that, with reference to paragraph 3 of Article 7 of the Convention, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;

b) that, with reference to Article 8 of the Convention, an enterprise of a Contracting State deriving profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall not be subject to any local income tax imposed in the other Contracting State;

c) that, with reference to paragraph 1 of Article 25 of the Convention the expression "notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States" means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of the taxes not in accordance with the Convention.

I have furthermore the honour to propose that the present Note and Your reply, confirming the acceptance by the Gouvernment of Cyprus and the above proposals, shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments concerning the matters above mentioned.

I avail myself of this opportunity to extend to You, Mr. Director-General, the assurance of my highest consideration ».

I have the honour to inform You that the Government of Cyprus is in agreement with the above proposals.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

The Director-General
Ministry of Finance
CHARALAMBOS HADJIPANAYIOTOU

7 October 1980

H. E. The Ambassador of Italy
Nicosia.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 10 luglio 1982, n. **565.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 18 maggio 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei fra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 18 maggio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 18 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — FORMICA — BALZAMO — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

AGREEMENT

between the Italian Republic and the State of Israel on air services between their respective territories

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Israel being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944;

Desiring to conclude an Agreement for the purpose of regulating scheduled air services between their respective territories;

Have agreed as follows

ARTICLE 1

(*Definitions*)

For the purpose or this Agreement and relevant Annex unless the context otherwise requires:

a) the term « the Convention » means the Conventions on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 or that Convention and any amendment of the Annexes to the Convention under Articles 90 and 94 there of so far as those Annexes and Amendments have become effective for or have been ratified by both Contracting Parties;

b) the term « Aeronautical » means, in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Aviazione Civile and in the case of the State of Israel, the Ministry of Transport or in both cases any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates;

c) the term « designated airline » means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article 4 of the present Agreement, for the operation of the agreed services on the routes specified in the Annex;

d) the term « territory » in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

e) the term « air service », « international air service », « airline » and « stop for non-traffic purpose » have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

ARTICLE 2

(*Applicability of Chicago Convention*)

The provisions of this Agreement shall be subjet to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

(*Grant of Rights*)

1. Each Contracting Party grants the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing of its international scheduled air services on the routes specified in the Annex.

2 Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following rights:

a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

b) while operating on the specified routes, to make stops in the said territory for non-traffic purposes;

and

c) while operating an agreed service on a specified route, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Annex to the present Agreement for the purpose of putting down and taking on board international traffic in passengers, cargo and mail.

3. Nothing in paragraph 2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the right of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party

ARTICLE 4

(*Designation of Airlines*)

1 Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Annex.

2 On receip, of the designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3) and 4) of this Article, without delay, grant the airline designated the appropriate operating authorization.

3 The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international commercial air service by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withold or revoke the permission to an airline of the authorization specified in paragraph (2) of this Article or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights in Article 3 of this Agreement, in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline and of aircraft utilized in the operation of the specified route are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals. Each Contracting Party undertakes to supply all documents relating to this matter which may be requested by the other Contracting Party.

5 When an airline has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services provided that a tariff established in accordance with the provisions of Articles 8 of this Agreement is in force in respect of these services.

ARTICLE 5

(Revocation or suspension of Operating Authorizations)

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline and of the aircraft utilized in the operation of the specified services are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party; or

b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or

c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party

ARTICLE 6

(Exemption from Charges on Equipment, Fuel, Stores, etc)

1. Aircraft operated on international air services provided for in the present Agreement by the airline designated by one Contracting Party, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores, spare parts and the regular equipment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party.

2 There shall also be exempt from customs and fiscal charges, with the exclusion of the charges relating to services rendered:

a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and normal airborne equipment introduced and stored in the territory of one Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for use by aircraft of said airline;

b) fuel, lubricants, aricraft stores, spare parts, regular equipment taken on board in the territory of one Contracting Party by the designated airlien of the other Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the Authorities of said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphs shall not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their use on board of aircraft of another airline is granted or their permanent importantion is permitted in accordance with the provisions in force in the territory of Contracting Party concerned.

4 The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in said territory, including customs controls.

ARTICLE 7

(Principles Governing Operation of Agreed Services)

1 There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories

2 In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interest of the

designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides

3 The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their objective the provision of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirement for the carriage of passengers, cargo and mail between their respective territories.

4 The schedules of the services shall be submitted for approval to the aeronautical authorities of the two Contracting Parties, at least 60 days before the date of their entry into force

Article 8

(Tariffs)

For the purpose of the following paragraphs, the term « tariff » means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail

1 The tariffs on any agreed services shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including costs of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accomodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified routes. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

2. The tariffs referred to in paragraph 1) of this Article, together with the rates of agency commission used in conjunction with them, shall be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned in consultation, if possible, with other airlines operating over the whole or part of that route, and such agreement, where possible, will be reached through the rate fixing machinery of the International Air Transport Association

3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases this period may be reduced subject to the agreement of the said Authorities.

4 This approval may be given expressly If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph 3) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 3), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

5 If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some reason a tariff cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph 2) of this Article, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by Agreement between themselves.

6. If the Aeronautical Authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph 2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph 5), the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 14 of the present Agreement.

7 A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established

Article 9

(Transfer of Earnings)

Each Contracting Party shall grant on the basis of reciprocity, the right of free transfer in currencies convertible in both countries at the official rate of exchange of the excess of receipts over expenditures earned by the designated airlines of the other Contracting Party in connection with sales related to carriage of passengers, mail and cargo on its own territory.

The procedure for such remittances, however, shall be in accordance with the foreign exchange regulations of the Contracting Party in the territory of which the revenue accrued

Such transfer shall not be subject to any charge, except for those levied on normal bank operations, limitation or delay.

Article 10

(Application of National Laws and Regulations)

1. The laws, regulations and administrative requirements of one Contracting Party relating on its territory to the admission, stay or departure of aircraft engaged in international air navigation or to the operation, navigation and conduct of such aircraft while within its territory, shall be applicable to the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party.

2 The laws, regulations and administrative requirements of each Contracting Party relating on its territory to the admission,

stay and departure of passengers, crews, cargo and mail, such as regulations relating to entry, departure, emigration, immigration, customs and health shall be applicable to passengers, crews, cargo and mail carried by the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party while within its territory.

ARTICLE 11

(Airlines Establishments)

1. Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain on its territory such offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

2 The employement of third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be possible only subject to the approval of the competent Authorities.

3 The personnel of the designated airline of one Contracting Party or nationals of a third Country shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative requirements applicable in that territory.

4 The number and the names of such personnel mentioned in paragraph 2) and 3) of this Article shall be submitted for approval to the competent Authorities of the two Contracting Parties

5 Each Contracting Party shall extend to said offices and staff – nationals of the other Contracting Party – also any necessary assistance for the stay of such staff in the territory concerned

ARTICLE 12

(Licences and Certificates)

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued by one Contracting Party or rendered valid and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party

Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flight over its own territory, the certificates of competency or licences granted to its own nationals by the other Contracting Party or by a third Country.

ARTICLE 13

(Consultation and Amendments)

1. In a spirit of close cooperation the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and its Annex.

2 If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the terms of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such pro posed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty days from the date of the request made by one of the Contracting Parties.

3. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement other than the Annex it may request consultations with the other Contracting Party. Mo difications agreed between the Contracting Parties shall be confirmed by an exchange of Notes through diplomatic channels, and shall enter into force on the day after the date on which the Contracting Parties have received notification from each otehr of the completion of their respective constitutional requirements

4 If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex, such modification, if agreed between the Contracting Parties, shall be confermed by an exchange of Notes through diplomatic channels and shall enter into force on the date of that exchange of Notes

ARTICLE 14

(Settlement of Disputes)

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiations between themselves

2. If the Aeronautical Authorities fail to settle the dispute, the Contracting Parties will endeavour to settle it

3 If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated.

Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by the other Contracting Party of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If eiter of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not

appointed within the period specified the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of a State other than any of the Parties to this Agreement and shall act as President of the arbitral tribunal.

4 Any decision given by an arbitration tribunal under paragraph 3) of this Article shall, unless the Contracting Parties decide otherwise at the time of setting up the tribunal, be binding on both Contracting Parties.

ARTICLE 15

(Multilateral Conventions)

In the event of the conclusion of any general multilateral Convention concerning air trasport to which both Contracting Parties adhere, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such Convention

ARTICLE 16

(Registration)

The present Agreement and any modifications or amendments thereof in accordance with Article 13 shall be registered with the International Civil Aviation Organization

ARTICLE 16*a*

(Aviation Security)

The Contracting Parties reaffirm their grave concern about acts or threats against the security of aircraft, which jeopardize the safety of persons or property, adversely affect the operation of air services and undermine public confidence in the safety of civil aviation.

They reaffirm their commitments under and shall have regard to the provisions of the Convention on Offences and certain other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 september 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 december 1970, and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 september 1971. The Contracting Parties shall also have regard to applicable aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 17

(Termination)

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months afther the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 18

(Entry into Force)

This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange diplomatic notes confirming that the Agreement has been ratified according to the formalities required by the laws of the Contracting Parties

In witness whereof the undersigned, being appointed and duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement

Done in duplicate at Rome in the English language, this eighteenth day of may 1979

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the State of Israel
MARIO MONDELLO	MOSHE ALON

ANNEX

SCHEDULE OF ROUTES

SECTION I

1 *Specified Routes*

Routes to be operated by the designated airline of Israel

	Point of Departure —	Intermediate Points —	Point in Italy —	Points beyond —
a	Points in Israel	None	Rome	—
b	Points in Israel	None	Rome	Two points in Europe without fifth freedom rights and without stopover rights
c	Points in Israel	None	Rome	Point in Europe - one point in U.S., Mexico, with full fifth freedom rights between Rome and these points

2 *Agreed Services*

In the operation of an agreed service on a specified route, the airline designated by the Government of Israel shall have the following rights:

(*a*) To put down or take on at the point specified in the territory of Italy international traffic in passengers mail and cargo coming from or destined for Israel

(*b*) To carry into and out of the territory of Italy in the same flight, in transit, traffic coming from or destined for any points beyond.

(*c*) One or more points may be omitted by the designated airline on one, more or all flights provided that the agreed services begin at a point in its territory.

SECTION II

1 *Specified Routes*

Routes to be operated by the designated airline of Italy

	Point of Departure —	Intermediate Points —	Points in Israel —	Points beyond —
a	Points in Italy	None	Tel Aviv	—
b	Points in Italy	None	Tel Aviv	Two points in Middle East without fifth freedom rights and without stopover rights
c	Points in Italy	None	Tel Aviv	Bombay; one point in Asia; Singapore; Sidney; Melbourne, with full fifth freedom rights.

2 *Agreed Services*

In the operation of an agreed service on a specific route ,the airline designated by the Government of Italy shall have the following rights:

(*a*) To put down or take on at the point specified in the territory of Israel international traffic in passengers mail and cargo coming from or destined for Italy

(*b*) To carry into and out of the territory of Israel, on the same flight in transit traffic coming from or destined for any points beyond

(*c*) One or more points may be omitted by the designated airline on one, more or all flights provided that the agreed services begin at a point in its territory

Visto *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N B — **Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese**

ACCORDO

tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sui servizi aerei tra i loro rispettivi territori

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7° giorno del dicembre 1944;

Desiderando concludere un Accordo allo scopo di regolare i servizi aerei previsti tra i loro rispettivi territori;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

(Definizioni)

Per gli scopi del presente Accordo e il relativo Allegato salvo diversamente richiesto dal contesto:

a) il termine « la Convenzione » indica la Convenzione sull'Aviazione civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7° giorno del dicembre 1944, e include ogni Allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Allegati della Convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa, nella misura in cui tali allegati ed emendamenti sono divenuti efficaci per, o sono stati ratificati da, entrambe le Parti contraenti;

b) il termine « Autorità aeronautiche » indica, nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Aviazione civile e, nel caso dello Stato di Israele, il Ministero dei trasporti o, in entrambi i casi, qualsiasi persona o ente autorizzati a svolgere una particolare funzione cui faccia riferimento il presente Accordo;

c) il termine « compagnia aerea designata » indica una compagnia aerea che una Parte contraente avrà designato, con notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformità all'articolo 4 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate all'allegato;

d) il termine « territorio » in relazione ad uno Stato ha il significato assegnatogli nell'articolo 2 della Convenzione;

e) i termini « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « compagnia aerea » e « scalo per fini non di traffico » hanno il significato rispettivamente assegnato loro nell'articolo 96 della Convenzione

ARTICOLO 2

(Applicabilità della Convenzione di Chicago)

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

(Concessione dei diritti)

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di stabilire i suoi servizi aerei internazionali previsti sulle rotte specificate nell'allegato

2 Salve le disposizioni del presente Accordo, la compagnia aerea designata da ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti

a) volare, senza atterrarvi, attraverso il territorio dell'altra Parte contraente;

b) nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali nel detto territorio e per fini non di traffico; e

c) nell'operare un servizio concordato su una rotta specificata, effettuare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'allegato al presente Accordo, allo scopo di sbarcare e imbarcare il traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

3 Nulla di quanto contenuto al paragrafo (2) del presente articolo dovrà interpretarsi come se conferisse alla compagnia aerea di una Parte contraente il diritto di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta dietro remunerazione o su nolo e destinati ad un altro punto nel territorio di detta altra Parte contraente.

ARTICOLO 4

(Designazione delle compagnie aeree)

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una compagnia aerea allo scopo di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate nell'allegato.

2 Una volta ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente dovrà, subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, concedere senza indugio alla compagnia aerea designata la appropriata autorizzazione all'esercizio.

3. Le Autorità aeronautiche di una Parte contraente possono chiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente di fornir loro assicurazioni che è qualificata a realizzare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati all'esercizio di servizi aerei commerciali internazionali da dette Autorità in conformtià con le disposizioni della Convenzione.

4 Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una compagnia aerea e di sospendere o revocare il permesso ad una compagnia aerea dell'autorizzazione specificata al paragrafo 2 del presente articolo o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie sull'esercizio da parte di una compagnia aerea designata dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo, in ogni caso in cui non sia sicura che la proprietà sostanziale e il controllo effettivo di tale compagnia aerea e dell'aeromobile utilizzato per operare alla rotta specificata siano nelle mani della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea o di cittadini della stessa. Ciascuna Parte contraente s'impegna a fornire tutti i documenti relativi a tale questione che possano esserle richiesti dall'altra Parte contraente.

5. Allorché una compagnia aerea sia stata così designata ed autorizzata essa potrà iniziare in qualsiasi momento ad esercitare i servizi concordati, a condizione che una tariffa fissata in conformità alle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo sia in vigore relativamente a detti servizi.

ARTICOLO 5

(Revoca o sospensione delle autorizzazioni operative)

1. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'articolo 3 del presente Accordo da parte di una compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di tali diritti:

a) qualora non sia sicura che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di detta compagnia aerea e dell'aeromobile utilizzato nell'esercizio dei servizi specificati siano nelle mani della Parte contraente che ha designato la compagnia aerea o di cittadini di tale Parte contraente; o

b) qualora tale compagnia aerea non si conformi alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente che concede questi diritti; oppure

c) qualora la compagnia aerea in altro modo non operi in conformità con le condizioni prescritte ai sensi del presente Accordo

2 Salvo che la revoca immediata, sospensione o imposizione delle condizioni menzionate al paragrafo 1 di questo articolo siano essenziali per impedire ulteriori trasgressioni di leggi o regolamenti, tale diritto dovrà essere esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte contraente.

ARTICOLO 6

(Esenzioni da oneri sull'equipaggiamento, carburante, provviste di bordo, eccetera)

1. L'aeromobile che esercita i servizi aerei internazionali previsti nel presente Accordo da parte della compagnia aerea designata da una Parte contraente, come pure le scorte di carburante e lubrificante, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento a bordo di tale aeromobile saranno esenti da imposte doganali, tasse di ispezione e ogni altro onere fiscale al suo arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente.

2 Saranno inoltre esenti da detti oneri doganali e fiscali, ad esclusione degli oneri relativi a servizi prestati:

a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento di bordo introdotti e immagazzinati nel territorio di una Parte contraente da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente e riservata ad uso esclusivo dell'aeromobile di detta compagnia aerea;

b) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio, equipaggiamento normale imbarcato nel territorio di una Parte contraente dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente, mentre esercita i servizi concordati, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle Autorità di detta Parte contraente e riservate esclusivamente all'uso e al consumo durante il volo.

3. I materiali che godono delle esenzioni di cui ai paragrafi precedenti non dovranno essere usati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e debbono essere riesportati se non utilizzati, salvo che non venga concessa la loro utilizzazione a bordo di un aeromobile di un'altra compagnia aerea o non venga permessa la loro importazione permanente conformemente alle disposizioni in vigore nel territorio della Parte contraente interessata.

4 Le esenzioni stabilite nel presente articolo, che si applicano anche alla parte dei summenzionati materiali utilizzata o consumata nel corso del volo sul territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, sono concesse su basi di reciprocità e possono essere soggette a conformarsi a particolari formalità normalmente applicabili in tale territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

ARTICOLO 7

(*Princìpi che regolano l'esercizio dei servizi concordati*)

1 Alle compagnie aeree di entrambe le Parti contraenti verranno fornite eque ed eguali opportunità di esercitare i servizi concordati sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.

2 Nell'esercitare i servizi concordati, la compagnia aerea di ciascuna Parte contraente dovra tener conto dell'interesse della compagnia aerea dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce

3 I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate dalle Parti contraenti dovranno attenersi ai requisiti del pubblico relativamente al trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere quale obiettivo la fornitura di una capienza adeguata a soddisfare le attuali esigenze e quelle ragionevolmente previste per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra i loro rispettivi territori.

4. Gli orari dei servizi saranno sottoposti all'approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti, almeno 60 giorni prima della data della loro entrata in vigore.

ARTICOLO 8

(*Tariffe*)

Ai fini dei paragrafi che seguono, il termine « tariffa » indica i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali quei prezzi si applicano, ivi inclusi i prezzi e le condizioni per le agenzie e altri servizi ausiliari ma non comprenderanno la remunerazione e le condizioni relative al trasporto della posta

1 Le tariffe relative a qualsiasi servizio concordato verranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo nella debita considerazione tutti i fattori connessi ivi inclusi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali gli *standards* di velocità e di capienza) e le tariffe di altre compagnie aeree per qualsiasi parte delle rotte specificate. Queste tariffe verranno fissate in conformità alle disposizioni seguenti del presente Articolo.

2 Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, unitamente ai diritti di commissione delle agenzie usate in connessione ad essi, verranno concordate rispetto a ciascuna delle rotte specificate tra le compagnie aeree designate interessate di concerto, se possibile, con altre compagnie aeree che operano sull'intera rotta o parte di essa, e tale accordo, ove possibile, sarà raggiunto attraverso il meccanismo di fissazione delle tariffe dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo.

3 Le tariffe così concordate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti al meno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari questo periodo può essere ridotto, subordinatamente all'accordo di dette Autorità.

4. Questa approvazione può essere data espressamente. Se nessuna delle Autorità Aeronautiche ha espresso parere contrario entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità al paragrafo 3. del presente Articolo, tali tariffe verranno considerate approvate. Qualora il periodo per la loro presentazione sia stato ridotto, come previsto al paragrafo 3., le Autorità Aeronautiche possono convenire che il periodo entro cui ogni parere contrario deve essere notificato sia inferiore ai trenta (30) giorni.

5. Se le compagnie aeree designate non possono concordare su alcuna di queste tariffe, o se per qualche ragione una tariffa non può essere concordata in conformità alle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno cercare di determinare le tariffe con un Accordo tra loro.

6. Se le Autorità Aeronautiche non possono concordare sull'approvazione di qualsiasi tariffa sottoposta loro ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo 5, la controversia sarà risolta in conformità alle disposizioni dell'Articolo 14 del presente Accordo.

7. Una tariffa fissata conformemente alle disposizioni del presente Articolo resterà in vigore finché non venga fissata una nuova tariffa.

ARTICOLO 9

(*Trasferimento dei profitti*)

Ciascuna Parte Contraente concederà, su basi di reciprocità, il diritto del libero trasferimento in valute convertibili in entrambi i paesi al tasso ufficiale di cambio, dell'eccedenza delle entrate sulle spese, guadagnate dalla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente in relazione alle vendite connesse al trasporto di passeggeri, posta e merci sul suo territorio.

Tuttavia, la procedura relativa a tali rimesse dovrà conformarsi alle norme sul cambio con l'estero della Parte Contraente nel cui territorio si verifica tale profitto.

Tale trasferimento non sarà soggetto ad alcun onere, salvo quelli calcolati per le normali operazioni bancarie, né limitazioni o ritardi

ARTICOLO 10

(*Applicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali*)

1 Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di una Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza o partenza, sul

suo territorio, di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o nell'esercizio, navigazione e conduzione di tale aeromobile mentre si trova sul suo territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente.

2 Le leggi, i regolamenti ed i requisiti amministrativi di ciascuna Parte Contraente relativi all'ammissione, permanenza e partenza, sul suo territorio, di passeggeri equipaggi, merci e posta, come i regolamenti relativi all'ingresso, partenza emigrazione, immigrazione, doganali e sanitari, si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportata dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente mentre si trova nel suo territorio.

ARTICOLO 11

(Sedi e uffici delle compagnie aeree)

1 Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, su basi di reciprocità, il diritto di mantenere sul suo territorio quegli uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una delle due Parti Contraenti o di entrambe, nella misura che si renderà necessaria per le esigenze della compagnia aerea designata

2 L'impiego di cittadini di un Paese terzo nel territorio di una delle Parti Contraenti sarà possibile solo subordinatamente all'approvazione delle Autorità competenti

3. Il personale della compagnia aerea designata di una Parte Contraente o i cittadini di un paese terzo saranno assoggettati alle leggi relative all'ammissione e permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, quali le leggi, i regolamenti e i requisiti amministrativi applicabili in tale territorio.

4 Il numero ed i nominativi di tale personale di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente Articolo dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti Contraenti.

5. Ciascuna Parte Contraente estenderà a detti uffici e personale - cittadini dell'altra Parte Contraente - anche ogni assistenza necessaria per il soggiorno di detto personale nel territorio in questione

ARTICOLO 12

(Licenze e certificati)

I certificati di navigabilità aerea, i brevetti e le licenze emessi da una Parte Contraente o convalidati e ancora validi, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente.

Ciascuna Parte Contraente si riserva tuttavia il diritto di rifiutarsi di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti o le licenze rilasciati ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un paese terzo.

ARTICOLO 13

(Consultazioni ed emendamenti)

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Parti Contraenti si consulteranno di volta in volta al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e del suo Allegato

2. Ove una delle due Parti Contraenti reputi desiderabile modificare i termini del presente Accordo, essa potrà in qualsiasi momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte Contraente Le consultazioni tra le due Parti Contraenti riguardo a tali proposte di modifica potranno avvenire o verbalmente o per iscritto e dovranno, salvo diversamente convenuto, aver inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta presentata da una delle Parti Contraenti.

3. Ove una delle Parti Contraenti reputi desiderabile modificare una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo, che non sia contenuta nell'Allegato, essa può richiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente Le modifiche concordate tra le Parti Contraenti verranno confermate con uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici, ed entreranno in vigore il giorno successivo alla data in cui le Parti Contraenti hanno ricevuto la notifica da parte dell'altra dell'assolvimento delle rispettive esigenze costituzionali.

4 Ove una delle Parti Contraenti reputi desiderabile modificare l'Allegato, tale modifica, se concordata tra le Parti Contraenti, verrà confermata con uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici ed entrerà in vigore alla data dello scambio di Note

ARTICOLO 14

(Composizione delle controversie)

1. In caso di controversia tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno sforzarsi di risolverla con negoziati tra loro.

2 Ove le Autorità Aeronautiche non riescano a risolvere la vertenza, tenteranno di farlo le Parti Contraenti.

3 Qualora le Parti Contraenti non riescano a trovare una soluzione tramite un negoziato, possono convenire di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; in caso di mancato accordo, la controversia, su richiesta di una delle Parti Con-

traenti, verrà sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale di tre giudici, di cui uno sarà nominato da ciascuna Parte Contraente e il terzo verrà nominato dai due così designati.

Ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento dall'altra Parte Contraente di una notifica attraverso i canali diplomatici della richiesta di arbitrato della controversia da un tale tribunale, ed il terzo arbitro dovrà essere nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora una delle Parti Contraenti non riesca a nominare un arbitro nel periodo specificato, o se il terzo arbitro non viene designato entro il periodo specificato, al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile potrà essere richiesto da una delle due Parti Contraenti di nominare un arbitro o più arbitri, a seconda del caso. In tale evenienza, il terzo arbitro dovrà essere un cittadino di uno Stato diverso da quelli delle Parti del presente Accordo e agirà in veste di Presidente del tribunale arbitrale.

4. Qualsiasi decisione emessa da un tribunale arbitrale ai sensi del paragrafo 3) del presente Articolo sarà, salvo diversamente deciso dalle Parti Contraenti al momento dell'istituzione del tribunale, vincolante per entrambe le Parti Contraenti

Articolo 15

(Convenzioni multilaterali)

Nel caso della conclusione di una qualsiasi Convenzione generale multilaterale riguardante il trasporto aereo cui aderiscano entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo verrà emendato in modo da conformarsi alle disposizioni di detta Convenzione.

Articolo 16

(Registrazione)

Il presente Accordo e ogni modifica o emendamento dello stesso in conformità all'Articolo 13 verrà registrato presso l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

Articolo 16*a*

(Sicurezza aerea)

Le Parti Contraenti ribadiscono la loro seria preoccupazione circa atti o minacce contro la sicurezza degli aeromobili, che pregiudicano la sicurezza delle persone o della proprietà, colpiscono negativamente l'esercizio dei servizi aerei e minano la fiducia del pubblico in merito alla sicurezza dell'Aviazione Civile

Essi riaffermano i loro impegni derivanti da, e terranno conto delle, disposizioni della Convenzione sui Reati e altri Atti Commessi a Bordo degli Aeromobili, firmata a Tokio il 14 settembre 1963, la Convenzione per la Soppressione del Sequestro Illegale degli Aeromobili firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, e la Convenzione per la Soppressione di Atti Illegali contro la Sicurezza dell'Aviazione Civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971. Le Parti Contraenti terranno anche conto delle disposizioni in materia di sicurezza aerea stabilite dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile che sono applicabili.

Articolo 17

(Termine)

Una qualsiasi delle due Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di porre termine al presente accordo, tale notifica dovrà essere contemporaneamente comunicata all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. In tale caso, l'Accordo terminerà dodici (12) mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, salvo che la notifica di termine non venga ritirata tramite accordo prima della scadenza di detto periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si dovrà ritenere che essa sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della notifica stessa da parte dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

Articolo 18

(Entrata in vigore)

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno le Note diplomatiche che confermano che l'Accordo è stato ratificato conformemente alle procedure richieste dalle leggi delle Parti Contraenti.

In fede di ciò, i sottoscritti, a ciò designati e debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia in Roma, nella lingua inglese, questo diciottesimo giorno di maggio, 1979

(Seguono le firme)

ALLEGATO

TABELLA DELLE ROTTE

SEZIONE I

1 *Rotte Specificate*

Rotte che debbono essere servite dalla compagnia aerea designata di Israele:

	Punto di partenza	Punti Intermedi	Punto in Italia	Punti al di là
	—	—	—	—
a	Punti in Israele	Nessuno	Roma	—
b	Punti in Israele	Nessuno	Roma	Due punti in Europa senza diritti di 5° libertà e senza diritti di scalo.
c	Punti in Israele	Nessuno	Roma	Punto in Europa - un punto negli USA, Mexico, con pieno diritto di 5° libertà tra Roma e questi punti.

2 *Servizi concordati*

Nell'esercizio di un servizio concordato su di una rotta specificata, la compagnia aerea designata dal Governo di Israele avrà i seguenti diritti:

(*a*) Sbarcare o imbarcare nel punto specificato nel territorio italiano il traffico internazionale di passeggeri, posta e merci provenienti da o destinati a Israele;

(*b*) Trasportare entro e fuori il territorio italiano, durante lo stesso volo, in transito, il traffico proveniente da o destinato a qualsiasi altro punto al di là di esso

(*c*) Uno o più punti possono essere omessi dalla compagnia aerea designata su uno, più o tutti i voli, a condizione che i servizi concordati abbiano inizio in un punto sul suo territorio

SEZIONE II

1 *Rotte specificate*

Rotte che debbono essere servite dalla compagnia aerea designata italiana:

	Punto di partenza	Punti Intermedi	Punti in Israele	Punti al di là
	—	—	—	—
a	Punti in Italia	Nessuno	Tel Aviv	—
b	Punti in Italia	Nessuno	Tel Aviv	Due punti in Medio Oriente senza diritti di quinta libertà e senza diritti di scalo
c	Punti in Italia	Nessuno	Tel Aviv	Bombay; un punto in Asia; Singapore; Sidney; Melbourne, con pieni diritti di quinta libertà

2 *Servizi Concordati*

Nell esercizio di un servizio concordato su di una rotta specificata, la compagnia aerea designata del Governo italiano avrà i seguenti diritti:

(*a*) Sbarcare o imbarcare nel punto specificato nel territorio di Israele il traffico internazionale di passeggeri, posta e merci provenienti da o destinati all'Italia.

(*b*) Trasportare entro e fuori il territorio di Israele, sullo stesso volo, in transito il traffico proveniente da o destinato a qualsiasi altro punto al di là di esso.

(*c*) Uno o più punti possono essere omessi dalla compagnia aerea designata su uno, più o tutti i voli, a condizione cne i servizi concordati abbieno inizio in un punto sul suo territorio

LEGGE 10 luglio 1982, n. **566.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — FORMICA — BALZAMO — MANNINO — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENZIONE

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali;

Hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO 1

(Soggetti)

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 2

(Imposte considerate)

1 La presente Convenzione si applica esclusivamente alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2 Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sul reddito o sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili.

3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia

i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscossa mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali « imposta italiana »);

b) per quanto concerne la Nuova Zelanda

l'imposta sul reddito (*the income tax*) e l'imposta complementare (*the excess retention tax*), ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali « imposta neozelandese »).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, alle imposte esistenti Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, la Convenzione non si applica alle imposte (ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.

6 Ai fini della lettera *b)* del paragrafo 3 del presente articolo, l'imposta sul reddito non comprende l'imposta sui premi di emissione (*bonus issue tax*).

ARTICOLO 3

(Definizioni generali)

1 Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine « Nuova Zelanda », usato in senso geografico, designa il territorio metropolitano della Nuova Zelanda (comprese le isole adiacenti), con esclusione delle isole Cook, Niue o Tokelau; esso comprende inoltre le zone adiacenti al mare territoriale del territorio metropolitano della Nuova Zelanda (comprese le isole adiacenti) che sono state o che possono in futuro essere considerate dalla legislazione neozelandese come zone sulle quali la Nuova Zelanda può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, la ricerca, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse naturali del mare, del fondo e del sottosuolo marini;

b) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia relativamente al fondo ed al sottosuolo marini, nonché alle risorse naturali;

c) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, la Nuova Zelanda o l'Italia;

d) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

f) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) il termine « nazionale » designa

i) per quanto concerne la Nuova Zelanda, una persona fisica che ha la cittadinanza neozelandese ed una persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità della legislazione in vigore in Nuova Zelanda;

ii) per quanto concerne l'Italia, una persona fisica che ha la nazionalità italiana ed una persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità della legislazione in vigore in Italia;

h) per « traffico internazionale » s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

i) l'espressione « autorità competente » designa

i) in Nuova Zelanda il « Commissioner of Inland Revenue » o il suo rappresentante autorizzato;

ii) in Italia il Ministero delle finanze

2. Nella presente Convenzione, i termini « imposta italiana » e « imposta neozelandese » non comprendono le penalità o gli interessi applicati ai sensi della legislazione di ciascuno Stato contraente concernente le imposte cui si applica la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 2.

3. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

ARTICOLO 4

(*Domicilio fiscale*)

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

ARTICOLO 5

(*Stabile organizzazione*)

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività

2 L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi

3 Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4 Si considera che un impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se:

a) essa esercita per più di dodici mesi in detto altro Stato attivita di controllo su di un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio che essa ha aperto in tale altro Stato; o

b) sono state utilizzate o installate per più di dodici mesi in detto altro Stato dall'impresa, o per l'impresa, o in esecuzione di un contratto con l'impresa, consistenti attrezzature o macchinari.

5 Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 6 – è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7 Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra

ARTICOLO 6

(*Redditi immobiliari*)

1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » (*real property*) è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria Si considerano altresì « beni immobili » l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione

ARTICOLO 7

(*Utili delle imprese*)

1 Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che la impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se

si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3 Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4 Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo

5 Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa

6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

ARTICOLO 8

(Navigazione marittima ed aerea)

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2 Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

ARTICOLO 9

(Imprese associate)

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che si ritiene sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

ARTICOLO 10

(Dividendi)

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato

2 Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'ammontare della imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi

3. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni e gli altri redditi assimilati ai redditi derivanti da azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,

sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. *In tale caso, i dividendi sono imponibili* in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

ARTICOLO 11

(Interessi)

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato

2. Tuttavia, *tali interessi possono essere* tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti *regoleranno* di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo *ente locale o ad un ente* od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra il Governo degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei *crediti di qualsiasi natura*, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. Il termine « interessi », tuttavia, non comprende i redditi considerati nell'articolo 10.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato *contraente* una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della *stabile organizzazione*, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

7 Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, *tenuto conto del* credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato *contraente* e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 12

(Canoni)

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'ammontare dell'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3 Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, le pellicole o le registrazioni televisive per trasmissioni televisive o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 13

(*Alienazione dei beni*)

1 I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati

2 I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili (*personal property*) appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili in traffico internazionale come pure dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3 I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società, i cui beni siano costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato. I redditi o gli utili derivanti dall'alienazione di una partecipazione in una società di persone o in un'associazione commerciale (*trust*), i cui beni siano costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.

4 I redditi e gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente

ARTICOLO 14

(*Professioni indipendenti*)

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

ARTICOLO 15

(*Lavoro subordinato*)

1 Salve le disposizioni degli articoli 16 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di

uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

ARTICOLO 16

(*Compensi e gettoni di presenza*)

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

ARTICOLO 17

(*Artisti e sportivi*)

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte

2 Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15

ARTICOLO 18

(*Pensioni*)

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

ARTICOLO 19

(*Funzioni pubbliche*)

1 *a*) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che:

i) abbia la nazionalità di detto Stato, o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi

2. *a*) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3 Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale

ARTICOLO 20

(*Professori ed insegnanti*)

1. Un professore o un insegnante che soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente al fine di in-

segnare o di effettuare studi superiori o ricerche presso una università, collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto Stato contraente e che era immediatamente prima del soggiorno residente dell'altro Stato contraente è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento, di studi superiori o di ricerca per le quali sia assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente.

2 Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tale attività sia svolta non nel pubblico interesse ma principalmente nell'interesse privato di una determinata persona o di più persone.

ARTICOLO 21

(*Studenti*)

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

ARTICOLO 22

(*Altri redditi*)

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti secondo la loro legislazione

ARTICOLO 23

(*Eliminazione della doppia imposizione*)

1 Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata come segue

se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Nuova Zelanda, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Nuova Zelanda, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana

2 Fatte salve le disposizioni della legislazione della Nuova Zelanda di volta in volta (senza che ne sia modificato il principio generale) in vigore, concernenti la concessione di una deduzione dall'imposta della Nuova Zelanda dell'imposta pagata in un paese diverso dalla Nuova Zelanda, la imposta italiana pagata ai sensi della legislazione italiana ed in conformità della presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sui redditi provenienti dall'Italia ad un residente della Nuova Zelanda, è ammessa in deduzione dall'imposta della Nuova Zelanda dovuta su detti redditi

3. Ai fini del presente articolo, gli utili, i redditi ed i profitti realizzati da un residente di uno Stato contraente e tassati nell'altro Stato contraente in conformità della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato

ARTICOLO 24

(*Procedura amichevole*)

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione

4 Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente *tra loro* al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti

ARTICOLO 25

(Scambio di informazioni)

1 Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2 Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico

ARTICOLO 26

(Agenti diplomatici e funzionari consolari)

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

ARTICOLO 27

(Estensione territoriale)

1 La presente Convenzione può essere estesa, interamente o con modifiche, ad ogni territorio di cui ciascuno degli Stati contraenti curi le relazioni internazionali, e che prelevi imposte di natura analoga a quelle cui si applica la presente Convenzione

Tale estensione ha effetto a partire dalla data e con le modifiche e condizioni (ivi comprese le condizioni relative alla cessazione di applicazione) che sono fissate di comune accordo dagli Stati contraenti mediante scambio di Note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali.

2 Salvo che i due Stati contraenti non abbiano convenuto diversamente, la denuncia della Convenzione da parte di uno di essi in virtù dell'articolo 30 pone termine altresì, alle condizioni previste da tale articolo, all'applicazione della Convenzione ad ogni territorio cui essa è stata estesa in virtù del presente articolo.

3 Il paragrafo 4 dell'articolo 2 si applica alle imposte prelevate da ogni territorio cui la Convenzione si estende in virtù del presente articolo.

ARTICOLO 28

(Richieste di rimborso)

1 Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo

ARTICOLO 29

(Entrata in vigore)

1 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Wellington non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) in Nuova Zelanda

con riferimento ai redditi imponibili per gli anni di reddito che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile 1978;

b) in Italia

con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1978.

3. Le domande di rimborsi o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti sui redditi assoggettati ad imposizione cui si applica la Convenzione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e che sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore della Convenzione, possono essere prodotte entro tre anni da tale data, o, se posteriore, da quella in cui è stata prelevata l'imposta.

ARTICOLO 30

(*Denuncia*)

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) in Nuova Zelanda – con riferimento ai redditi imponibili per gli anni di reddito che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia;

b) in Italia – con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello della denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Roma il 6 dicembre 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede

Per il Governo della Repubblica italiana
FRANCO REVIGLIO

Per il Governo della Nuova Zelanda
B E TALBOYS

PROTOCOLLO

alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

a) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione» designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

b) con riferimento all'articolo 7, l'operatività delle leggi di uno Stato contraente concernenti la imposizione degli utili derivanti dalla attività di assicurazione non viene assolutamente pregiudicata da detto articolo, a condizione che, se la relativa legge, in vigore in ciascuno Stato alla data della firma della presente Convenzione, sia modificata (tranne che per aspetti secondari e in modo da non modificarne i principi generali), gli Stati contraenti si consultino reciprocamente al fine di concordare gli opportuni emendamenti da apportare al presente paragrafo;

c) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che realizza utili mediante l'esercizio di navi od aeromobili in traffico internazionale non è assoggettata ad alcuna imposta locale applicata nell'altro Stato contraente;

d) con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 10, l'espressione « imposta sugli utili non distribuiti della società » non comprende l'imposta sui premi di emissione, di cui al paragrafo 6 dell'articolo 2;

e) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, l'espressione « indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale » non va intesa nel senso che i termini prescritti dalle leggi nazionali non debbano essere osservati; l'istanza da prodursi ai sensi dell'articolo 24 non è ricevibile quando il ricorrente non abbia instaurato la procedura prevista dalla legislazione nazionale;

f) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce alle autorità competenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione;

g) se, in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, intervenuta successivamente tra la Nuova Zelanza ed uno Stato terzo, che sia alla data della firma del presente Protocollo membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economici, la Nuova Zelanda dovesse convenire di limitare l'aliquota della sua imposizione:

i) sui dividendi pagati da una società residente della Nuova Zelanda e spettanti ad un residente di detto Stato terzo, ad un'aliquota minore di quella prevista al paragrafo 2 dell'articolo 10; o

ii) sugli interessi provenienti dalla Nuova Zelanda e spettanti ad un residente di detto Stato terzo, ad un'aliquota minore di quella prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 11; o

iii) sui canoni provenienti dalla Nuova Zelanda e spettanti ad un residente di detto Stato terzo, ad un'aliquota minore di quella prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 12, il Governo della Nuova Zelanda ne informerà per iscritto senza alcun indugio il Governo della Repubblica italiana attraverso i canali diplomatici ed aprirà un negoziato con il Governo italiano al fine di aggiornare le disposizioni indicate nei precedenti sottoparagrafi *i*), *ii*) e *iii*) in modo tale che l'Italia venga a beneficiare dello stesso trattamento previsto per detto Stato terzo;

h) se, successivamente alla data della firma del presente Protocollo, la Nuova Zelanda dovesse includere in una sua Convenzione contro le doppie imposizioni un articolo sulla non-discriminazione, il Governo della Nuova Zelanda ne informerà per iscritto senza alcun indugio il Governo della Repubblica italiana attraverso i canali diplomatici e aprirà negoziati con il Governo della Repubblica italiana al fine di inserire un articolo sulla non-discriminazione nella presente Convenzione.

Fatto a Roma il 6 dicembre 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana	*Per il Governo della Nuova Zelanda*
FRANCO REVIGLIO	B. E. TALBOYS

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651115/6) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.